SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 27 novembre 1997 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 novembre 1997.

Individuazione di interventi infrastrutturali prioritari e ripartizione di risorse finanziarie assegnate con deliberazione CIPE del 29 agosto 1997.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che demanda al CIPE il riparto delle somme derivanti da mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, contratti al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea;

Vista la delibera CIPE in data 23 aprile 1997, con la quale, a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 67/1997, è stata ripartita in via programmatica una prima quota di lire 5.000 miliardi ed è stato accantonato l'importo di lire 100 miliardi, finalizzato alla predisposizione della progettazione esecutiva nell'ottica di consentire un più rapido avvio di interventi infrastrutturali nelle aree depresse;

Considerato che la definizione dei programmi, dei progetti da selezionare e degli obiettivi da conseguire è demandata a questa Amministrazione, previo concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Atteso che tale concerto è stato conseguito nella riunione tenuta in data 26 agosto 1997 presso il Ministero del bilancio e programmazione economica, formalizzato con la nota n. 13856 del 12 settembre 1997;

Vista la delibera CIPE in data 29 agosto 1997 con la quale si è proceduto al riparto di ulteriori lire 4.400 miliardi a valere sulle risorse di cui trattasi, di cui lire 1.040 miliardi destinate al Ministero dei trasporti e della navigazione (lire 1.000 miliardi per l'esecuzione delle opere e lire 40 miliardi per la loro progettazione);

Ritenuto, altresì, di destinare i fondi per la progettazione pari a lire 40 miliardi agli interventi riguardanti il settore ferroviario relativi al miglioramento delle tecnologie, all'eliminazione dei passaggi a livello ed al materiale rotabile, fermo restando il complessivo finanziamento ad essi destinato di lire 600 miliardi, così come indicato nella richiamata nota n. 13856 in data 12 settembre 1997, cui si aggiungono lire 7 miliardi per il collegamento porto di La Spezia con interporto di S. Stefano;

Attesa, peraltro, la sopravvenuta necessità di assicurare — in attuazione dell'art. 13 del decreto-legge n. 67/1997 — ed in linea con la direttiva del Ministero del tesoro pervenuta con telex n. 162880 del 16 giugno 1997, i necessari finanziamenti per il riavvio ed il completamento dei cantieri della ferrovia Circumvesuviana — tratto S. Giorgio-Volla — richiesti dal commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1997, per un ammontare di lire 27 miliardi;

Ritenuto di dover destinare lire 27 miliardi a tale intervento, riducendo da lire 200 a 173 miliardi il finanziamento previsto per il miglioramento delle tecnologie, restando così definitivamente assegnate alle suindicate opere del settore ferroviario lire 580 miliardi;

Ritenuto di dover stabilire la priorità tra le varie opere ed il riparto delle relative risorse disponibili, al fine di realizzare un omogeneo programma di interventi infrastrutturali nei vari modi di trasporto, per i quali sussistono anche possibilità di cofinanziamenti, e tali da incidere positivamente sulla ripresa dello sviluppo delle aree depresse del territorio;

Decreta:

1. In attuazione della delibera CIPE del 29 agosto 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1997, sono individuati nel seguente prospetto i singoli interventi infrastrutturali nei trasporti, interessanti le aree depresse del territorio nazionale, ritenuti prioritari ed ai quali sono assegnate le risorse per complessive lire 1.040 miliardi (lire 1.000 miliardi per l'esecuzione delle opere e lire 40 miliardi per la loro progettazione):

Interventi	Finanziamento assegnato (in milioni di lire)	
Ferrovie concesse:		
Puglia: collegamento Bari-a/p Bari Palese	35.000	
Abruzzo: Sangritana: unificazione stazione ferroviaria Castel di Sangro e miglioramento tratta ferroviaria	22.000	
Campania: Circumvesuviana - tratta S. Giorgio-Volla	27.000	
Totale ...		84.000
Trasporto rapido di massa:		
Metro di Napoli: completamento lavori tratta Vanvitelli-Garibaldi		175.000
Porti:		
Cagliari: realizzazione centro servizi e uffici autorità portuale; utilizzazione area di ponente	15.000	
Savona: razionalizzazione traffico rinfuse solide	70.000	
Trieste: acquisizione gru di banchina	30.000	
Totale ...		115.000
Aeroporti:		
Alghero: ristrutturazione e ampliamento aerostazione passeggeri e cargo	40.000	
Genova: ampliamento magazzino merci e viabilità di servizio	6.000	
Palermo: realizzazione pontili telescopici e miglioramento funzionale aree operative	15.000	
Lamezia: ampliamento piazzale e aerostazione	10.000	
Totale ...		71.000
Interporti:		
Campania: Pontecagnano: realizzazione interporto		15.000
Ferrovie dello Stato S.p.a.:		
Collegamento porto di La Spezia con Interporto di S. Stefano	7.000	
Miglioramento delle tecnologie (comprese spese di progettazione)	173.000	
Eliminazione passaggi a livello (comprese spese di progettazione)	100.000	
Materiale rotabile (comprese spese di progettazione)	300.000	
Totale ...		580.000
Totale generale ...		1.040.000

2. Le amministrazioni interessate, per le opere di rispettiva competenza, si atterranno alla procedura amministrativo-contabile indicata nella precitata delibera CIPE del 29 agosto 1997.

3. Al fine di ottemperare a quanto previsto al punto 6 della suddetta delibera, le amministrazioni interessate, entro il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno, invieranno al Ministro dei trasporti e della navigazione una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento dei procedimenti di attuazione degli interventi.

4. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 novembre 1997

Il Ministro: BURLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1997
Registro n. 4 Trasporti e navigazione, foglio n. 103

97A9534

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 novembre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Becozym.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Roche S.p.a., dichiara la sospensione della commercializzazione da gennaio 1998, data di scadenza dei lotti già prodotti, della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Roche S.p.a. è sospesa a decorrere dal 1° febbraio 1998 ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
—	—	—
Becozym	20 confetti	005647019

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 novembre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A9542

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, (recante: Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con particolare riferimento all'art. 7 che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996 nel quale la specialità medicinale denominata OKACIN, collirio 5 ml della società Ciba Vision S.r.l. risulta classificata in classe *c)*;

Visto il ricorso n. 08258/97, proposto dalla società Ciba Vision S.r.l. al tribunale amministrativo regionale del Lazio, notificato l'11 giugno 1997, diretto ad ottenere l'annullamento previa sospensiva del silenzio rifiuto (formatosi sulla diffida ad adempiere), serbato dal Ministero della sanità, sulla istanza presentata dalla ricorrente società in data 10 settembre 1996 e 19 novembre 1996, al fine di ottenere l'inserimento della specialità medicinale denominata OKACIN - soluzione oftalmica - flacone da 5 ml, nell'elenco delle specialità medicinali erogabili a carico dal Servizio sanitario nazionale.

Vista l'ordinanza n. 1965/97 emessa dal TAR Lazio, sezione prima-*bis* il 14 luglio 1997, con la quale il medesimo tribunale ha ordinato al Ministero della sanità di pronunciarsi sulla domanda presentata dalla società ricorrente entro il termine di giorni novanta;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 9 luglio 1997 con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione della specialità medicinale denominata OKACIN collirio 5 ml in classe *a)* al prezzo di L. 7.400;

Vista la nota del 26 agosto 1997 con cui la società Ciba Vision S.r.l., ha dichiarato di accettare l'allineamento al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 2, decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata OKACIN della società Ciba Vision S.r.l. nella confezione collirio 5 ml (AIC n. 029471012) è classificata in classe *a)* al prezzo di L. 7.400.

Art. 2.

Il presente provvedimento viene adottato in esecuzione dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, richiamata nel preambolo, riservato ogni ulteriore provvedimento all'esito del giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1997

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 42

97A9543

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 13 ottobre 1997.

Modificazioni alle denominazioni di alcune varietà di specie agrarie.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visti i propri decreti del 15 novembre 1977, 27 ottobre 1995 e del 4 marzo 1977 con i quali sono state iscritte, nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, le varietà di specie agrarie ed ortive indicate nel dispositivo;

Viste le richieste degli interessati volta a modificare la denominazione delle varietà medesime;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Sentito il parere della Commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 16 settembre 1997, in ordine alle richieste presentate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Le denominazioni delle varietà sottoelencate vengono modificate con la dizione a fianco di ciascuna indicata:

Barbabietola da zucchero:

da: Autamonosarosa: Autunnia;

Frumento duro:

da: Ares a: Ionio;

Mais:

da: Goldtop a: Goldspot;

Melone:

da: Fenix a: Nicobar.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 332

97A9535

DECRETO 13 ottobre 1997.

Modificazione alla assegnazione della responsabilità del mantenimento in purezza di alcune varietà di specie agricole.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte, nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, le varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo, per le quali, altresì, è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Sentito il parere della Commissione sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 16 settembre 1997, in ordine alle richieste presentate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza come sotto indicato:

Mais: Maranello:

da:	a:
Fondazione Morando Bolognini - Piazza G. G. Bolognini 2 - 20079 Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) e Ciba Geigy S.p.a. - 21040 Origgio (Varese)	Fondazione Morando Bolognini - Piazza G. G. Bolognini 2 - 20079 Sant'Angelo Lodigiano (Lodi)

Loglio d'Italia: Master

Loglio perenne: Flor e Sun

Dactylis: Micol

da:	a:
Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie S.r.l. - Via A. Mantegna, 44-46 - 35019 Tombolo (Padova)	Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie S.r.l. - Via A. Mantegna, 44-46 - 35019 Tombolo (Padova) & Semillas Fito S.A. - Selva de Mar, 111 - E-08019 Barcelona.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 333

97A9536

DECRETO 13 ottobre 1997.

Cancellazione di alcune varietà di specie agricole ed orticole dai rispettivi registri nazionali.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà di talune specie agricole;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare l'art. 5 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà di talune specie orticole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Considerato che i responsabili della conservazione in purezza delle suddette varietà hanno avanzato richiesta di cancellazione delle medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà di cui è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Sentito il parere della Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 16 settembre 1997;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Sono cancellate dai rispettivi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole ed orticole:

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
—	—
Colza:	
Palù	20-3-1972
Erba medica:	
Coral	5-10-1991
Emeral	20-3-1995
Marial	19-4-1994
Miral	13-10-1990
Rafal	20-3-1995
Mais:	
Acacia	21-2-1994
Agoris	21-2-1994
Dakis	21-2-1994
Feltis	21-2-1994
Jakarta	6-2-1996
Kenya	6-2-1996
Mantovis	6-2-1996
Meridis	20-3-1995
Niamey	6-2-1996
Pilpa	4-3-1997
Zago	6-2-1996

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 334

97A9537

DECRETO 13 novembre 1997.

Modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle comunicazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi;

Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 con il quale è stato modificato l'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati»;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 con il quale sono state apportate integrazioni al sopra citato decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;

Vista la richiesta avanzata dagli interessati intesa ad ottenere la proroga del termine previsto dall'art. 2 del decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 per l'imbottigliamento fuori della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati» provenienti dalla vendemmia 1996;

Tenuto conto che sono tuttora esistenti giacenze allo stato sfuso del prodotto di cui all'art. 2 del decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 successivamente modificato dall'art. 2 del decreto dirigenziale 26 novembre 1996 per le quali sussistono contratti che prevedono consegne differite;

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ritenendo valide le motivazioni addotte dagli interessati e in accoglimento della richiesta dei medesimi, si è espresso favorevolmente perché le giacenze di vini a denominazione di origine controllata «Frascati», così come risultano documentate fino alla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale 26 novembre 1996, possano essere imbottigliate per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data sopra indicata;

Ritenuto di doversi provvedere, in conformità al parere del citato Comitato, alla emanazione di una disposizione che preveda, ai fini sopra specificati, una proroga del termine stabilito dal decreto dirigenziale 26 novembre 1996 per l'effettuazione delle operazioni di imbottigliamento fuori della zona di produzione;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 3 del decreto dirigenziale 26 novembre 1996 per l'imbottigliamento fuori dalla zona di produzione delle partite di vini a denominazione di origine controllata «Frascati», provenienti dalla vendemmia 1996, che siano state oggetto di controllo stipulato antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto dirigenziale 26 novembre 1996, è prorogato di sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A9505

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 ottobre 1997.

Impegno di somme a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 1996, n. 013, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988, alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001350 del 7 aprile 1997 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali quattro rate semestrali (valuta 31 dicembre 1997) per oneri di ammortamento di mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo per un importo complessivo di L. 3.348.255.161;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997, la somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 3.348.255.161 è impegnata, per il 1997, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi (in lire)
Regione Molise	1.843.047.817
Regione Liguria	1.278.052.991
Regione Abruzzo	227.154.353
Totale	3.348.255.161

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1997.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A9371

DECRETO 22 ottobre 1997.

Impegno di somme a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali — ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 — per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Visto il proprio decreto n. 012 del 6 maggio 1997, con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore dell'Istituto mutuante Crediop per mutuo concesso alla regione Molise, ai sensi del citato art. 4, comma 13, della legge n. 412/1991;

Vista la richiesta di versamento della seconda rata semestrale con scadenza 31 dicembre 1997, avanzata dal summenzionato Istituto mutuante Crediop a favore della regione Molise;

Ritenuto di dover impegnare, a favore dell'Istituto mutuante sopracitato, la somma complessiva di L. 642.974.646;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 642.974.646 è impegnata, per il 1997, per le finalità esposte in premessa, a favore dell'Istituto Crediop-Roma, valuta 31 dicembre 1997.

Art. 2.

È autorizzato il versamento di L. 642.974.646 a favore dell'Istituto mutuante, con valuta 31 dicembre 1997, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A9372

DECRETO 27 ottobre 1997.

Impegno di somme a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali — 30 giugno/31 dicembre — delle venti previste, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti bancari interessati;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 004020 del 21 ottobre 1997, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento delle somme corrispondenti alle sei rate semestrali, scadenza 31 dicembre 1997, da trasferire rispettivamente agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo; 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena; 3) Cariplo - Milano; 4) Banco di Napoli - Napoli e 5) Banco Ambrosiano Veneto - Trieste, per mutui concessi alle regioni: 1) Sicilia; 2) Toscana; 3) alla «Fondazione centro San Raffaele del Monte Tabor»; 4) Puglia e 5) Friuli-Venezia Giulia, per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 per un importo complessivo di L. 26.865.061.009;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997, la somma complessiva di L. 26.865.061.009 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 31 dicembre 1997 secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi
Banco di Sicilia	13.601.004.730
Monte dei Paschi di Siena	7.976.653.961
Cariplo	1.010.721.280
Banco di Napoli	1.093.675.380
Banco Ambrosiano	3.183.005.658
Totale ...	26.865.061.009

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 26.865.061.009 è impegnata, per il 1997, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 26.865.061.009 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 31 dicembre 1997.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A9373

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 novembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «M.G.T. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza depositata in data 4 giugno 1997 con la quale il tribunale di Monza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di produzione e lavoro «M.G.T. a r.l.», con sede in Milano;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «M.G.T. a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Nicola Caputo in data 19 novembre 1990, rep. 96482, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giuseppe Arena, nato a Rombiolo (Vibo Valentia) il 31 ottobre 1962, con studio in Villasanta (Milano), via A. Mantegna, 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9540

DECRETO 5 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La lunga estate a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La lunga estate a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 23 settembre 1986, repertorio n. 35802, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8458, B.U.S.C. posizione n. 3534/222818, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A9483

DECRETO 5 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Casa bella a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Casa bella a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 14 febbraio 1979, repertorio n. 3704, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4230, B.U.S.C. posizione n. 2054/167061, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A9484

DECRETO 5 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Europa a r.l.», in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Edil Europa a r.l.», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 26 novembre 1984, repertorio n. 23477, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6834, B.U.S.C. posizione n. 3036/208970, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A9485

DECRETO 5 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Arpi a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Arpi a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 3 giugno 1987, repertorio n. 4642, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3791, B.U.S.C. posizione n. 1900/158187, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A9486

DECRETO 5 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Parco dei fiori a r.l.», in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Parco dei fiori a r.l.», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 22 febbraio 1987, repertorio n. 138157, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9038, B.U.S.C. posizione n. 3732/230976, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A9487

DECRETO 5 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Logos a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Logos a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 28 dicembre 1979, repertorio n. 110634, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4545, B.U.S.C. posizione n. 2197/173855, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A9488

DECRETO 5 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «San Tommaso a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «San Tommaso a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 14 aprile 1978, repertorio n. 21126, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4059, B.U.S.C. posizione n. 1963/161777, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A9489

DECRETO 10 novembre 1997.

Annullamento del decreto direttoriale 15 luglio 1997 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa di servizi per la riforma fondiaria di Notar San Giovanni», in Irsina, e la nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il proprio decreto 15 luglio 1997 con il quale la società cooperativa «Cooperativa di servizi per la riforma fondiaria di Notar San Giovanni», con sede in Irsina (Matera), è stata posta in lquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio Cutolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il provvedimento ministeriale 6 agosto 1997 con il quale la procedura è stata sospesa;

Vista la documentazione successivamente acquisita agli atti dalla quale emerge il superamento della situazione di insolvenza della citata cooperativa;

Ritenuto pertanto opportuno revocare la menzionata liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto direttoriale 15 luglio 1997 con il quale la società cooperativa «Cooperativa di servizi per la riforma fondiaria di Notar San Giovanni», con sede in Irsina (Matera), e posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio Cutolo ne è stato nominato commissario liquidatore è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9538

DECRETO 10 novembre 1997.

Annullamento del decreto direttoriale 12 aprile 1997 concernente la riapertura della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Nuova Kiwi Italia - Società cooperativa a r.l.», in Busca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1994, con il quale la società cooperativa agricola «Nuova Kiwi Italia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Busca (Cuneo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Silvia Demaria ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1995, con il quale il dott. Alberto De Gregorio è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione della rag. Silvia Demaria, dimissionaria;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1996, con il quale a seguito di quanto rilevato dagli atti in possesso alla procura e riferito dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino circa il carattere prevalentemente commerciale dell'attività della cooperativa in questione, si è ritenuto opportuno nell'ambito discrezionale di questo Ministero procedere alla revoca dei decreti ministeriali 11 luglio 1994 e 20 novembre 1995 per consentire — su istanza del pubblico ministero — la dichiarazione di fallimento da parte della competente autorità giudiziaria;

Tenuto conto della sentenza 31 maggio 1996, con cui il tribunale di Cuneo ha rigettato l'istanza di fallimento proposta dal pubblico ministero, nei confronti della nominata società cooperativa;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1997, con cui estato revocato il decreto ministeriale 9 marzo 1996 in relazione al permanere della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, in data 26 gennaio 1995, per riaprire la liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota del 19 settembre 1997, con la quale il commissario liquidatore ha fatto presente che il tribunale di Cuneo — Sezione fallimentare — ha accolto in seconda istanza la richiesta del pubblico ministero, dichiarando il fallimento della società cooperativa «Nuova Kiwi Italia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Busca (Cuneo), con sentenza in data 14 marzo 1997, depositata in pari data, quindi, antecedentemente al decreto ministeriale di riapertura della liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta, pertanto, la necessità di annullare il decreto ministeriale 12 aprile 1997;

Decreta:

Il decreto ministeriale 12 aprile 1997 con il quale è stata disposta la riapertura della liquidazione coatta amministrativa dela società cooperativa agricola «Nuova Kiwi Italia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Busca (Cuneo), ed è stato revocato il decreto ministeriale 9 marzo 1996 con cui sono stati revocati i decreti ministeriali 11 luglio 1994 e 20 novembre 1995 rispettivamente riguardanti la liquidazione coatta amministrativa e la sostituzione del commissario liquidatore, è revocato.

Roma, 10 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9539

DECRETO 17 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia nuovo mondo a r.l.», in Belluno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BELLUNO

Visto il primo comma dell'art. 2544 del codice civile, che prevede, tra l'altro, lo scioglimento di diritto con perdita della personalità giuridica delle società cooperative edilizie di abitazione che non abbiano depositato in tribunale i bilanci relativi agli ultimi due anni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alla competenza degli uffici provinciali del lavoro, trasformati in direzioni provinciali del lavoro con decreto ministeriale del 7 novembre 1996, n. 687, la procedura di adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato articolo 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia di abitazione di seguito indicata è sciolta di diritto, ai sensi del combinato disposto del primo comma dell'art. 2544 del

codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi attività o pendenze attive:

società cooperativa «Edilizia nuovo mondo a r.l.», con sede in Belluno, costituita per rogito notaio Giorgio Molinari Raimondi in data 21 ottobre 1977, repertorio n. 29144, registro società n. 2515, tribunale di Belluno, B.U.S.C. n. 464/154840.

Belluno, 17 novembre 1997

p. *Il direttore reggente:* ALFAN

97A9506

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 novembre 1997.

Designazione e classificazione delle acque dolci della regione Sicilia e della regione Campania che necessitano di protezione o di miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, che consente al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di sostituirsi alle regioni inadempienti per l'individuazione delle acque salmonicole e ciprinicole che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ai sensi dell'art. 4 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1997 con il quale il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si sono sostituiti, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), alle regioni Campania, Molise e Sicilia;

Considerato che, nel frattempo, la regione Molise ha dato attuazione a quanto previsto dal su menzionato art. 4;

Vista la documentazione trasmessa con lettera prot. n. 8893 del 9 ottobre 1997 dall'ANPA che, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1997, ha svolto le attività necessarie ai fini dell'individuazione delle acque idonee alla vita dei pesci e della verifica della conformità delle stesse ai valori dei parametri previsti dal decreto legislativo n. 130/1992 per i salmonicoli e ciprinicoli;

Tenuto conto del parere espresso con lettera del 7 novembre 1997, n. 600.9/24481/AG50/4409, dal Ministero della sanità;

Decretano:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, le acque salmonicole e ciprinicole che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci nelle regioni Campania e Sicilia sono designate e classificate così come riportato negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

2. Le regioni Campania e Sicilia sono tenute entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto ad effettuare il rilevamento periodico della qualità delle acque designate e classificate ai sensi del comma 1. Sono tenute, altresì, al completamento degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 130/1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO 1

RELAZIONE

Designazione e classificazione delle acque dolci della Regione Campania che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ai sensi del d.lvo 25 gennaio 1992, n.130 di attuazione della direttiva 78/659/CEE

Premessa

Ai sensi del d.lvo 130/92, visti in particolare le prescrizioni sulla metodologia di designazione e classificazione(art 4), i criteri di designazione(art.5) e i parametri chimico fisici e biologici previsti per la valutazione della qualità delle acque(art.8), si provvede ad individuare e designare i corpi idrici della Regione Campania che necessitano di protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci.

La designazione dei corpi idrici di seguito indicata e suddivisa per provincia, ha tenuto conto prioritariamente del rilevante interesse naturalistico, ambientale e scientifico degli stessi in quanto habitat di specie animali o vegetali di particolare interesse o sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione.

Elemento rilevante nella individuazione e designazione dei corpi idrici è la insistenza degli stessi in zone protette quali parchi e riserve nazionali e regionali, zone umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar come da elenco ufficiale incluso nella deliberazione del Ministero dell'ambiente in data 2 dicembre 1996.

In particolare sono stati valutati i corpi idrici interessanti il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, i parchi regionali del Matese, del Taburno-Campo Sauro, del Partenio, dei Monti Picentini e le riserve naturali dei Monti Eremita-Marzano e del fiume Sele-Tanagro.

Sono esclusi dalla designazione i laghi insistenti nel parco regionale dei Campi Flegrei per la natura salmastra delle acque ed il fiume Sarno pertinente ad un ambito di elevata crisi ambientale e oggetto di specifici programmi nazionali di intervento e risanamento .

La designazione è stata effettuata sulla base di risultanze di controlli analitici e valutazioni di qualità chimica e biologica delle acque nonché delle caratteristiche idrologiche e ittiologiche delle stesse, queste ultime integrate dalle informazioni degli uffici pesca delle provincie sulla presenza di specie salmonicole e ciprinicole nelle acque di competenza.

Relazione di designazione dei corpi idrici idonei alla vita dei pesci

La designazione è stata limitata ad un elenco di corpi idrici di prima priorità. Il numero dei corpi idrici designati potrà essere esteso a seguito di un piu ampio sviluppo dei programmi di monitoraggio e delle misure e iniziative di protezione e miglioramento.

Sono stati individuati corpi idrici corrispondenti a tratti di fiumi e laghi che per la loro valenza ambientale insistono prevalentemente entro i confini di zone protette e in particolare nel parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e nel parco regionale del Matese. Per il rilevante interesse ambientale, naturalistico e scientifico, i corpi idrici individuati sono meritevoli di protezione e tutela per la qualità delle acque e per essere habitat di specie animali e vegetali rare e a rischio di estinzione e sede di ecosistemi complessi.

I corpi idrici considerati si originano o attraversano alcuni tra i più importanti rilievi montagnosi della Campania (il Matese, i monti a sinistra e destra del Vallo di Diano) costituiti da rocce calcaree che assorbono gran parte delle cospicue precipitazioni piovose e nevose della regione con punte fino a 2000 mm. Tali condizioni originano corpi idrici che alle sorgenti presentano acque di qualità decisamente buona.

Al di fuori delle zone protette considerate sono state individuati corpi idrici costituiti da tratti del fiume Volturno nella parte alta del corso (in Irpinia e nel casertano) dove il fiume più importante della regione (175 km) presenta un relativa integrità ambientale e acque non criticamente compromesse della immissione di inquinanti, in prevalenza di origine civile e agrozootecnico.

La necessità di proteggere e tutelare i corpi idrici designati deriva dalle pressioni antropiche, captazioni e derivazioni esercitate dagli insediamenti civili e industriali che pur non rilevanti creano stress ambientali che devono essere controllati.

In base ai suddetti criteri vengono designati i seguenti corpi idrici come acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci :

PROVINCIA DI CASERTA

01 Lago del Matese (lat. 41° 24' 50" : long. 14° 23' 38")

02 fiume Volturno nel tratto tra il confine regione Molise (lat 41° 30' 20" : long. 14° 07' 23") - al confine con provincia Benevento a monte confluenza Titerno (lat. 41° 14' 30" : long. 14° 14' 58")

PROVINCIA DI BENEVENTO

03 fiume Volturno nel tratto tra il confine con la provincia Caserta (lat. 41° 14' 30" ; long. 14° 24' 28") e località Biancano ,comune di Limatola (lat. 41° 09' 05" ; long. 14° 21' 08")

PROVINCIA DI SALERNO

04 fiume Sele : intero corso dalle sorgenti alla foce (lat. 40° 29' 05" ; long. 14° 56' 13")

05 fiume Calore:intero corso tra le sorgenti e la confluenza con il Sele (lat. 40° 30' 15": long. 15° 01' 18").

06 fiume Fasanella : dalla sorgente S. Angelo a Fasanella (lat. 40° 26' 20" ; long. 16° 18' 23") alla confluenza nel Calore (lat. 40° 25' 10"; long. 15° 16' 03")

07 fiume Pietra : dalla sorgente (lat. 40° 22' 15" ; long. 15° 19' 33") alla confluenza nel Fasanella (lat 40° 24' 10" ; long. 15° 15' 28")

08 fiume Sammaro: dalla sorgente (lat. 40° 24' 05" ; long. 15° 21' 50") alla confluenza nel Pietra (lat. 40° 22' 55" ; long. 15° 21' 13")

09 fiume Alento : intero corso dalla sorgente (lat. 40° 18' 50"; long. 15° 14' 48") alla foce (lat. 40° 09' 35" ; long. 15° 08' 38")

10 fiume Bussento: intero corso dalla sorgente (lat 40° 14' 20" : long. 15° 29' 08") alla foce (lat. 40° 03' 45" ; long. 15° 30' 58")

11 fiume Mingardo: intero corso dalla sorgente (lat. 40° 11' 00" ; long. 15° 25' 28") alla foce (lat. 40° 01' 40"; long. 15° 17' 53").

Relazione sulla qualità delle acque e classificazione

Vengono di seguito presentati i risultati dei programmi di controllo analitico delle acque relativamente ai parametri previsti dall'art.8 effettuati in ottemperanza alle metodologie previste dall'all.1 del d.lvo 130/92, e le caratteristiche idrologiche e naturalistiche dei corpi idrici designati.

Lago del Matese
Scheda 01. Intero lago (centro lago lat. 41° 24' 50" ; long. 14° 23' 38").

Il lago del Matese a quote intorno ai 1000 m slm, di bassa profondità, è caratterizzato da una ricca vegetazione, dalla presenza di canneti e costituisce zona di svernamento di svariate famiglie di uccelli migratori e acquatici.
Il monitoraggio del Lago Matese, effettuato in una unica stazione località Miralago, comune di S. Gregorio Matese) su n°16 parametri analizzati con frequenza mensile, rivela la conformità di ossigeno, pH, nitriti, ammonio, cloro residuo, tensioattivi e metalli pesanti (Pb, Cd, Cr, Zn, Cu) ai valori guida e valori imperativi per le acque salmonicole e ciprinicole mentre la temperatura si attesta entro i valori imperativi per i ciprinicoli. Il BOD_5 e il fosforo totale risultano occasionalmente non conformi.

Sulla base di tali risultanze si classifica il corpo idrico quale idoneo alle specie ciprinicole.

Misure di tutela
Il corpo idrico richiede tutela secondo le modalità previste dal decreto istitutivo del Parco regionale del Matese

Fiume Volturno
Schede 02. Tratto tra il confine regione Molise (lat 41° 30' 20" ; long. 14° 07' 23") e il confine con la provincia Benevento a monte confluenza Titerno (lat. 41° 14' 30" ; long. 14° 14' 58").

E' il principale corso d'acqua della Campania con un bacino idrografico di 5.100 km², una lunghezza di 175 km e una portata media di 102 m³/s.
I corpi idrici considerati corrispondono a tratti del Volturno appartenenti alle province di Caserta e Benevento.
Il corso d'acqua è interessato da due sbarramenti idroelettrici a Colli al Volturno e Venafro a monte dal punto di immissione dell'affluente Calore..
Il tratto considerato, in provincia di Caserta , è monitorato su 16 parametri in una unica stazione di monitoraggio. Tra essi 12 parametri rientrano nei valori guida e valori imperativi per salmonidi e ciprinidi, mentre il BOD_5 in un campionamento risulta conforme al valore imperativo per i salmonicoli e al valore guida per i ciprinicoli. Nel periodo estivo nel tratto tra il comune di Alife e la confluenza del Calore i parametri BOD_5, solidi sospesi e ossigeno disciolto occasionalmente non risultano conformi ai valori imperativi per i ciprinidi.

Il tratto considerato è classificato come corpo idrico salmonicolo.

Fiume Volturno
Scheda 03. Tratto tra il confine con la provincia Caserta (lat. 41° 14' 30" ; long. 14° 24' 28") e località Biancano comune di Limatola (lat. 41° 09' 05" ; long. 14° 21' 08")

I controlli sul tratto in provincia di Benevento sono effettuati con l'analisi di 34 parametri in 5 stazioni di prelievo. Tutti i parametri previsti dalla normativa per le acque idonee alla vita dei pesci risultano conformi ai valori guida e ai valori imperativi previsti per i salmonicoli e i ciprinicoli ad eccezione del fosforo totale che nella stazione n°3(a valle confluenza Calore) risulta conforme al valore guida per i soli ciprinicoli. Il Calore incide sulla qualità ambientale del recettore con apporti inquinanti di origine essenzialmente agrozootecnica
Si osserva comunque una capacità autodepurativa del corso d'acqua riflessa in un decremento progressivo dei valori dei parametri analizzati e nei valori di IBE riscontrati, corrispondenti a una II classe di qualità .

Sulla base dei risultati di qualità riscontrati si classifica il tratto in provincia di Benevento come salmonicolo e ciprinicolo .

Misure di tutela
Il corso d'acqua nei tratti considerati richiede misure di tutela pur non evidenziandosi scarichi fognari e industriali di rilievo.
L' apporto inquinante dell'affluente Titerno è controllato dall'impianto di depurazione del comune di Cerreto Sannita

Corpi idrici del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Interessano il parco direttamente o hanno bacini ad esso confinante i seguenti corpi idrici : fiume Sele, fiume Calore, fiume Fasanella (dalla sorgente a S. Angelo a Fasanella alla confluenza nel Calore), fiume Pietra (dalla sorgente alla confluenza nel Fasanella), fiume Sammaro (dalla sorgente alla confluenza nel fiume Pietra), fiume Alento (tratto a monte dell'invaso omonimo), fiume Bussento, fiume Mingardo (tratto a monte delle fistole del Faraone).

L' insieme dei corpi idrici considerati costituiscono un ecosistema complesso e di elevato valore naturalistico e paesaggistico con la presenza di numerose specie ittiche (alcune in via di estinzione come la trota macrostigma), di uccelli migratori e nidificanti, anfibi e crostacei e mammiferi tra cui di particolare interesse la lontra (lutra lutra).

Fiume Sele
Scheda 04. Tratto: intero corso dalle sorgenti alla foce (lat. 40° 29' 05" ; long. 14° 56' 13")

Il bacino imbrifero del Sele ha una superficie complessiva di 3239 km² considerando gli affluenti Tanagro e Calore salernitano. Il bacino del Sele confina a sud con i bacini del Bussento, del Mingardo e dell' Alento. Il Sele dalle sorgenti (Monte Cervialto , AV) alla foce nel golfo di Salerno ha un corso di 64 km.
Il fiume Sele subisce due importanti captazioni: alle sorgenti principali (circa 4 m³/s) una captazione destinata all'Acquedotto pugliese (3000 l/s) e alla sorgente della Quaglietta (2500 l/s) per l'alimentazione idrica della omonima piana che, insieme ad altri minori prelievi civili e industriali, riducono la portata a valori intorno al minimo di 12 m³/s.
La buona qualità iniziale delle acque è in parte compromessa dall'apporto di reflui civili e industriali (caseifici, macelli, frantoi) in particolare alle confluenze del Teme e del Tanagro dove si evidenzia un inquinamento prevalentemente di origine batterica. L'apporto del Tanagro, che si immette nel Sele a valle della località di Contursi, è rilevante sia in termini di portata (dopo l'mmissione del Tanagro la portata del Sele aumenta di circa 10 volte) ma anche in termini di inquinanti (reflui di stabilimenti di macellazione, caseifici e frantoi). L'insieme del sistema del Sele adduce per usi civili e produttivi circa 3,9 m³/s.

Tuttavia anche a valle delle suddette confluenze il Sele dimostra capacità di autodepurazione come indicato dal valore dell'indice IBE di classe II e solo alla confluenza del Calore, non distante dalla foce tale indice corrisponde alla III classe di qualità.
I parametri chimici (monitorati in n°3 stazioni a monte e a valle dellla confluenza del Tanagro e alla stazione di Albanella) risultano per quanto riguarda temperatura, fosforo totale, nitriti, metalli pesanti conformi ai valori imperativi per i salmonicoli mentre l' ossigeno disciolto, il pH, solidi sospesi, BOD_5, ammoniaca totale risultano conformi sia ai valori guida che a quelli imperativi. Da segnalare alcuni dati occasionali che indicano un inquinamento da mercurio per effetto di apporti non controllati.
Il corso d'acqua rappresenta un habitat per una grande varietà di specie animali: crostacei, insetti odonati, pesci (alburnus albidus, alosa fallax, leuciscus soufflia.rutilius, rubilio, salmo trutta), anfibi (rana dalmatica e italica, bufo bufo), mammiferi (lontra) ed uccelli nidificanti e migratori (il Sele costituisce linea migratoria principale in particolare per uccelli caradriformi).

Il tratto considerato è classificato salmonicolo.

Misure di tutela.
E' stato istituito nel 1993 il Parco fluviale del Sele-Tanagro e per i tratti insistenti nel Parco Nazionale del Cilento si applicano le tutele previste dal decreto istitutivo dello stesso.
Tale azione di tutela è stata realizzata con l'istituzione del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano con DPR 5 giugno 1995 che prevede misure di tutela e di salvaguardia (all.1 al DPR 5/6/95) che assicurano la conservazione delle specie animali e vegetali, delle comunità biologiche e dei biotipi nonché il mantenimento degli equilibri idraulici e idrogeologici.
A tali fini sono vietate la cattura e uccisione di fauna selvatica e la protezione delle specie ittiche con restrittivi regolamenti di pesca nelle acque salmonicole, la raccolta e il danneggiamento della flora, l'apertura di cave e discariche. Nelle zone di massima protezione (zone 1) è vietata la pesca sportiva, la realizzazione di opere che comportino la modifica del regime delle acque fatte salve le opere necessarie alla sicurezza della popolazione che comunque sono soggette a regime di autorizzazione.
Nelle zone 2 vige un generale regime di autorizzazione per opere fluviali, bacini idrici e centrali, realizzazione di nuovi edifici e cambio d'uso di quelli esistenti.

Fiume Calore
Scheda 05. Tratto tra le sorgenti e la confluenza con il Sele (lat. 40° 30' 15" ; long. 15° 01' 18")

Affluente del Sele ha un bacino idrografico di 780 km² e con i suoi principali affluenti a regime torrentizio Sammaro, Ripiti, Fasanella, Pietra si estende interamente nel Cilento. Il profilo altimetrico del corso del Calore è caratterizzato nel primo tratto da un elevato gradiente del 8°/°°.
Le sue elevate condizioni di naturalità, portate minime vitali garantite, qualità delle acque, disponibilità e varietà alimentari, rifugi inaccessibili, garantiscono la presenza della lontra(luntra luntra) in tutto il suo tratto, crostacei, pesci (alburnus albidus, barbus plebejus, leuciscus soufflia, rutilius rubilio, alosa fallax, salmo macrostigma, salmo trutta), anfibi(triturus italicus, rana dalmatina e italica, bufo bufo, salamandrina terdigitata, bombina pachypus), uccelli migratori (linea migratoria principale in particolare per caradriformi).

La qualità dell'acqua rilevata nella stazione di monitoraggio in località Persano evidenzia la conformità dei parametri temperatura e metalli pesanti ai valori imperativi per acque salmonicole e conformità ai valori guida per ossigeno disciolto, pH, solidi sospesi, BOD_5, fosforo totale, nitriti, ammoniaca non ionizzata, tensioattivi e arsenico.

Il tratto considerato è classificato salmonicolo.

Misure di tutela
I corpi idrici designati. che presentano un buono stato di naturalità e di qualità delle acque e per la diffusa presenza di specie animali protette quali la lontra, richiedono tutela e protezione per il mantenimento delle caratteristiche rilevate. Le principali misure di tutela sono quelle previste dai decreti istitutivi del Parco nazionale del Cilento sopra segnalati.

Fiume Fasanella
Scheda 06. Tratto: dalla sorgente S. Angelo a Fasanella (lat. 40° 26' 20" ; long. 16° 18' 23") alla confluenza nel Calore (lat. 40° 25' 10" ; long. 15° 16' 03").

Affluente del Pietra presenta un rilevante gradiente e natura torrentizia. Ha un elevato grado di naturalità con presenza di svariate specie animali compresa la lontra.
Non subisce immissioni inquinanti e evidenzia una buona qualità delle acque e stato di naturalità.

Il tratto considerato è classificabile come salmonicolo.

Misure di tutela
Per le caratteristiche esposte il corpo idrico richiede tutela e protezione per il mantenimento della qualità delle acque. Le principali misure di tutela sono quelle previste dai decreti istitutivi del Parco nazionale del Cilento sopra segnalati.

Fiume Pietra
Scheda 07. Tratto: dalla sorgente (lat. 40° 22' 15" ; long. 15° 19' 33") alla confluenza nel Fasanella (lat 40° 24' 10" ; long. 15° 15' 28").

Affluente del Calore presenta un rilevante gradiente e natura torrentizia. Ha un elevato grado di naturalità con presenza di svariate specie animali compresa la lontra.
Non subisce versamenti inquinanti e conserva buona qualità delle acque e naturalità nell'intero corso.

Il tratto considerato è classificabile come salmonicolo.

Misure di tutela
Per le caratteristiche esposte il corpo idrico richiede tutela e protezione per il mantenimento della qualità delle acque. Le principali misure di tutela sono quelle previste dai decreti istitutivi del Parco nazionale del Cilento sopra segnalati.

Fiume Sammaro
Scheda 08.Tratto: dalla sorgente (lat. 40° 24' 05" ; long. 15° 21' 50") alla confluenza nel Pietra (lat. 40° 22' 55" ; long. 15° 21' 13")

Affluente del Calore presenta un rilevante gradiente e natura torrentizia. Ha un elevato grado di naturalità con presenza di svariate specie animali compresa la lontra.
Non subisce sversamenti inquinanti e presenta buona qualità delle acque e stato naturalistico nel suo intero corso.

Il tratto considerato è classificabile come salmonicolo.

Misure di tutela
Per le caratteristiche esposte il corpo idrico richiede tutela e protezione per il mantenimento della qualità delle acque. Le principali misure di tutela sono quelle previste dai decreti istitutivi del Parco nazionale del Cilento sopra segnalati.

Fiume Alento
Scheda 09.Tratto: intero corso dalla sorgente (lat. 40° 18' 50" ; long. 15° 14' 48") alla foce (lat. 40° 09' 35" ; long. 15° 08' 38")

Ha un bacino di 415 km^2 .Subisce captazioni per uso civile ed energetico (invaso dell'Alento) ma conserva un deflusso superiore al minimo vitale e un elevato grado di naturalità (presenza della lontra) e costituisce linea migratoria principale per uccelli in particolare caradriformi.
Alla stazione di monitoraggio ponte SS 267 in agro di Casal Velino, risultano conformi ai valori imperativi per acque salmonicole i parametri : temperatura, fosforo totale, nitriti, metalli pesanti.
Sono conformi ai valori guida i parametri ossigeno disciolto. pH, solidi sospesi, BOD_5. tensioattivi.
La buona qualità delle acque e l'elevato stato di naturalità del fiume consentono una classificazione quale corpo idrico salmonicolo.

Misure di tutela
Per le caratteristiche esposte il corpo idrico richiede tutela e protezione .Le principali misure di tutela sono quelle previste dai decreti istitutivi del Parco nazionale del Cilento sopra segnalati.

Fiume Bussento
Scheda 10. Tratto: intero corso dalla sorgente (lat 40° 14' 20" ; long. 15° 29' 08") alla foce (lat. 40° 03' 45" ; long. 15° 30' 58").

Ha un bacino di 352 km^2 .Subisce captazioni per uso civile ed energetico (centrale idroelettrica di Casaletto e lago Sabetta) ma conserva un deflusso superiore al minimo vitale e un elevato grado di naturalità che garantisce un habitat idoneo a crostacei (austropotamobius pallipes) pesci (rutilus rubilio, salmo trutta), anfibi, uccelli migratori (linea migratoria principale), mammiferi (lontra. neomys fodiens, martes putorius).
Presso la stazione di monitoraggio SS 18 località S. Maria di Policastro Bussentino, risultano conformi ai valori imperativi per le acque salmonicole la temperatura, il fosforo totale, i nitriti l'ammoniaca totale e i metalli pesanti. Il piombo è rilevato occasionalmente come indice di immissioni non controllate accidentali. Sono conformi ai valori guida per salmonicole i parametri: ossigeno disciolto. pH, solidi sospesi, BOD_5, cloro residuo.

La buona qualità delle acque classifica il corso come salmonicolo

Misure di tutela
Per le caratteristiche esposte il corpo idrico richiede tutela e protezione. Le principali misure di tutela sono quelle previste dai decreti istitutivi del Parco nazionale del Cilento sopra segnalati.

Fiume Mingardo

Scheda 11. Tratto: intero corso dalla sorgente (lat. 40° 11' 00" : long. 15° 25' 28") alla foce (lat. 40° 01' 40" : long. 15° 17' 53")

Il bacino del Mingardo si estende per 223 km² .Subisce captazioni per uso civile ed energetico (fistole del Faraone) ma conserva un deflusso superiore al minimo vitale. L'elevato grado di naturalità si riflette nella presenza di svariate specie animali: pesci (alburnus albidus), uccelli migratori , mammiferi (lontra).

Non subisce rilevanti sversamenti inquinanti e mantiene buona qualità delle acque e stato di naturalità.

Il tratto considerato è classificato come salmonicolo

Misure di tutela

Per le caratteristiche esposte il corpo idrico richiede tutela e protezione. Le principali misure di tutela sono quelle previste dai decreti istitutivi del Parco nazionale del Cilento sopra segnalati.

Tabella. Classificazione dei corpi idrici della Regione Campania idonei alla vita dei pesci ai sensi del d.lvo130/92

N°	Provincia	Corpo idrico	Classificazione dell acque
01	Caserta	Lago del Matese : intero lago (centro lago lat. 41° 24' 50" : long. 14° 23' 38").	ciprinicole
02	Caserta	Fiume Volturno nel tratto tra il confine regione Molise (lat 41° 30' 20" : long. 14° 07' 23") e il confine con la provincia Benevento a monte confluenza Titerno (lat. 41° 14' 30" : long. 14° 14' 58").	salmonicole
03	Benevento	Fiume Volturno nel tratto tra il confine con la provincia Caserta (lat. 41° 14' 30" : long. 14° 24' 28") e località Biancano comune di Limatola (lat. 41° 09' 05" : long. 14° 21' 08")	salmonicole/ciprinicole
04	Salerno	Fiume Sele. Tratto: intero corso dalle sorgenti alla foce (lat. 40° 29' 05" : long. 14° 56' 13")	salmonicole
05	Salerno	Scheda 05. Tratto tra le sorgenti e la confluenza con il Sele (lat. 40° 30' 15" : long. 15° 01' 18")	salmonicole
06	Salerno	Fiume Fasanella. Tratto: dalla sorgente S. Angelo a Fasanella (lat. 40° 26' 20" : long. 16° 18' 23") alla confluenza nel Calore (lat. 40° 25' 10" : long. 15° 16' 03").	salmonicole
07	Salerno	Fiume Pietra.Tratto: dalla sorgente (lat. 40° 22' 15" : long. 15° 19' 33")alla confluenza nella Fasanella (lat 40° 24' 10" : long. 15° 15' 28").	salmonicole
08	Salerno	Fiume Sammaro.Tratto: dalla sorgente (lat. 40° 24' 05" : long. 15° 21' 50") alla confluenza nel Pietra (lat. 40° 22' 55" : long. 15° 21' 13")	salmonicole
09	Salerno	Fiume Alento.Tratto: intero corso dalla sorgente (lat. 40° 18' 50" : long. 15° 14' 48") alla foce (lat. 40° 09' 35" : long. 15° 08' 38")	salmonicole
10	Salerno	Fiume Bussento . Tratto: intero corso dalla sorgente (lat 40° 14' 20" : long. 15° 29' 08") alla foce (lat. 40° 03' 45" : long. 15° 30' 58").	salmonicole
11	Salerno	Fiume Mingardo. Tratto: intero corso dalla sorgente (lat. 40° 11' 00" : long. 15° 25' 28") alla foce (lat. 40° 01' 40" : long. 15° 17' 53")	salmonicole

ALLEGATO 2

RELAZIONE

Designazione e classificazione delle acque dolci della Regione Sicilia che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ai sensi del d.lvo 25 gennaio 1992, n.130 di attuazione della direttiva 78/659/CEE

Premessa

Ai sensi del d.lvo 130/92, visti in particolare le prescrizioni sulla metodologia di designazione e classificazione (art 4), i criteri di designazione (art.5) e i parametri chimico fisici e biologici previsti per la valutazione della qualità delle acque (art.8,) si provvede ad individuare e designare i corpi idrici della Regione Sicilia che necessitano di protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci.

La designazione dei corpi idrici di seguito indicata e suddivisa per provincia, ha tenuto conto prioritariamente del rilevante interesse naturalistico, ambientale e scientifico degli stessi in quanto habitat di specie animali o vegetali di particolare interesse o sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione.

Elemento rilevante nella individuazione e designazione dei corpi idrici è la insistenza degli stessi in zone protette quali parchi e riserve nazionali e regionali, zone umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar come da elenco ufficiale incluso nella deliberazione del Ministero dell'ambiente in data 2 dicembre 1996.

In tal senso sono stati valutati i corpi idrici interessanti il Parco nazionale dell' Etna e zone adiacenti (gole dell'Alcantara). la riserva naturale oasi del Simeto, la riserva naturale del fiume Platani, l'Anapo e il Ciane.

La designazione è stata effettuata sulla base di risultanze di controlli analitici e valutazioni di qualità chimica e biologica delle acque nonché delle caratteristiche idrologiche e ittiologiche delle stesse, queste ultime integrate dalle informazioni degli uffici pesca delle provincie sulla presenza di specie salmonicole e ciprinicole nelle acque di competenza.

Relazione di designazione dei corpi idrici

La designazione è stata limitata ad un elenco di corpi idrici di prima priorità con l'impegno di estendere il numero dei corpi idrici designati a seguito di un più ampio sviluppo dei programmi di monitoraggio e delle misure e iniziative di protezione e miglioramento.

Si sono individuati corpi idrici di rilevante interesse ambientale, naturalistico, paesaggistico e scientifico meritevoli di protezione e tutela per la qualità delle acque e per essere habitat di specie animali e vegetali rare e a rischio di estinzione e sede di ecosistemi complessi.

La necessità di proteggere e tutelare i corpi idrici designati deriva dalle pressioni antropiche, le captazioni e derivazioni esercitate dagli insediamenti civili e industriali (centrali elettriche) che creano stress ambientali che devono essere controllati al fine di garantire la portata minima vitale. Attività di escavazioni ed estrazioni sono proibite dalle normative regionali ma sono segnalate irregolarità.
In base ai suddetti criteri i corpi idrici designati come acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci sono :

PROVINCIA DI MESSINA

01 Fiume Alcantara nel tratto: Sorgente Floresta (lat. 37° 57' 30"; long. 14° 54' 48") - Comune di Gaggi (a valle impianto di depurazione) (lat.37° 51' 05" ; long. 15° 12' 58")

PROVINCIA DI CATANIA

02 Fiume Simeto nel tratto:Sorgente (lat. 37° 50' 20"; long. 14° 47' 38") - Comune Adrano (località diga Contrasto) (lat. 37° 38' 40"; long. 14° 48 28")

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

03 Fiume Platani nei tratti: Stazione di Acquaviva (Km 2,5 bivio Acquaviva Platani) (lat. 37° 02' 30" ; long. 13° 40' 18") - altezza impresa Joeplast (lat. 37° 03' 10"; long. 13° 41' 28").

04 Fiume Platani nel tratto : a valle confluenza fiume Gallo d'oro (lat. 37° 30' 35" ; long. 13° 41' 28") - ponte della SV Palermo-Agrigento (lat. 37° 28' 40" ; long. 13° 39' 53")

PROVINCIA DI SIRACUSA

05 Fiume Anapo: intero corso dalla sorgente (lat. 37° 06' 40" ; long. 14° 49' 23") alla foce (lat. 37° 03' 10"; long. 15° 16' 08")

06 Fiume Ciane : intero corso dalla sorgente (lat. 37° 02' 30" ; long. 15° 13' 58") alla foce (lat. 37° 03' 10" ; long. 18° 27' 08")

Relazione sulla qualità delle acque e classificazione dei corpi idrici designati

Vengono di seguito presentati i risultati dei programmi di controllo analitico delle acque relativamente ai parametri previsti dall'art.8 e effettuati in ottemperanza alle metodologie previste dall'all.1 del d.lvo 130/92. e le caratteristiche idrologiche e naturalistiche dei corpi idrici designati.

Fiume Alcantara
Scheda 01 . Tratto: Sorgente Floresta (lat. 37° 57' 30"; long. 14° 54' 48")- Comune di Gaggi (a valle impianto di depurazione) (lat. 37° 51' 05" ; long. 15° 12' 58")

Il corso d'acqua ha rilevante valore naturalistico (Gole dell' Alcantara) e importanti usi irrigui. Si sviluppa per 48 km nelle province di Catania e Messina, tra le colate basaltiche dell'apparato etneo e presenza rilevante interesse geologico e naturalistico. La portata del corso idrico è influenzata da captazioni per usi domestici e energetico (due centrali idroelettriche) che comunque non inficiano la portata minima vitale. Il profilo altimetrico del corso d'acqua caratterizza un flusso torrentizio che consente una adeguata ossigenazione e una portata sufficiente alla diluizione di apporti inquinanti da affluenti e scarichi anche in periodi di magra se si eccettuano alcuni valori occasionali oltre i limiti.

I controlli di qualità delle acque eseguiti dal Settore Ecologia e Ambiente della Provincia regionale di Messina, mediante n°16 punti di monitoraggio, pur indicando uno stress ambientale confermano le capacità di rigenerazione e autodepurazione delle acque come attesta il valore dell'indice IBE (tra 8 e 12) tra le classi I e II . Si manifestano livelli significativi di inquinamento microbiologico in particolare in coincidenza della località Randazzo e del collettore di Francavilla S.Paolo con successivo sostanziale abbattimento dei parametri.

Le acque nel tratto designato sono risultate conformi ai limiti imperativi per salmonidi e ciprinidi per quanto attiene ai parametri : temperatura. pH, ossigeno disciolto, ammoniaca indissociata (eccetto per un singolo campione), nitriti e solidi sedimentabili eccetto che in un punto di prelievo in cui le acque risultano conformi al valore imperativo per i ciprinidi. Tale anomalia è da ritenersi occasionale. Il monitoraggio per quanto attiene il BOD5 , sulla base delle correlazioni osservate rispetto al COD, indica valori inferiori a 5.

In base alle risultanze suddette le acque confermano caratteristiche di idoneità al mantenimento di specie ittiche salmonicole nel intero tratto considerato.

Misure di tutela.
Le motivazioni alla base della designazione e i risultati dei monitoraggi confermano la necessità di tutela e protezione per il corso d'acqua in particolare per quanto attiene la implementazione del sistema di depurazione degli scarichi civili e le intercettazioni di scarichi originati in altre province.
Il programma di attuazione della rete fognante (PARF) ha previsto con una serie di decreti dell'Assessorato regionale territorio e ambiente(n°1225/89, 912/86, 137/88, 469/88) la realizzazione di un sistema di depuratori al servizio degli abitati di Gaggi, Motta Camastra, frazione Fondaco Motta, Francavilla Sicilia, Mojo Alcantara autorizzando lo sversamento dei reflui depurati direttamente nel fiume Alcantara o in torrenti e fiumi affluenti dello stesso subordinatamente al rispetto dei limiti della tabella 5 della legge regionale n°27/86
L'autorizzazione è vincolata al controllo di qualità delle acque del fiume Alcantara a monte e a valle del punto di immissione dei reflui depurati.

Il corso d'acqua è incluso nel Piano regionale di Risanamento delle Acque e prevede 3 stazioni di monitoraggio con un monitoraggio esteso a 37 parametri (pH, temperatura. conducibilità. ossigeno disciolto. solidi sospesi totali. MBAS.BOD_5. COD. oli e grassi vegetali. olii minerali. fenoli. pesticidi. azoto ammoniacale. nitriti. nitrati. fosforo totale e disponibile. silice. clorofilla A. As.Pb.Hg.Ni.Zn.Cu.Cd.CrVI.Fe.B, Na.K.Ca.Mg.Cl.solfati e bicarbonati).

Fiume Simeto

Scheda 02. Tratto:Sorgente (lat. 37° 50' 20"; long. 14° 47' 38")-Comune Adrano (località diga Contrasto) (lat. 37° 38' 40"; long. 14° 48' 28")

Ha il bacino idrografico più esteso della Sicilia (provincie di Catania, Messina e Enna)e un asta principale di 116 km. Il Simeto presenta due situazioni ambientali differenziate . Un primo tratto risente di ridotti stress ambientali connessi con captazioni limitate e scarichi civili e zootecnici che non inficiano la capacità autodepurative delle acque . Il secondo tratto a valle del ponte di Pietralunga subisce apporti inquinanti eccessivi di origine zootecnica, civile e agricola ed inoltre presenta tre invasi (Contrasto, Ponte La Barca e Lentini) che compromettono in periodi limitati dell'anno la portata del fiume.

Il Simeto nel tratto designato evidenzia buone capacità autodepurative cui corrispondono valori di IBE tra la I (torrente Cutò) e II classe di qualità ma con evidenti livelli di inquinamento batterico fino alla foce. I parametri chimici evidenziati dalle campagne di monitoraggio indicano la conformità ai limiti imperativi per temperatura, pH, ammoniaca indissociata e totale, nitriti, cloro, ossigeno disciolto. Metalli, tensioattivi e pesticidi non rilevabili o conformi. Il monitoraggio per quanto attiene il BOD_5 , sulla base delle correlazioni osservate rispetto al COD, indica valori inferiori a 5. I solidi sospesi sono conformi ai valori guida sia per ciprinicoli che salmonicoli mentre il fosforo risulta non conforme.
Il profilo altimetrico nel tratto indicato evidenzia un gradiente elevato e implica una sostanziale ossigenazione delle acque.

In base alle risultanze suddette le acque confermano caratteristiche di idoneità al mantenimento di specie ittiche salmonicole.

Misure di tutela.
Le motivazioni alla base della designazione e i risultati dei monitoraggi confermano la necessità di tutela e protezione per il corso d'acqua in particolare per quanto attiene la implementazione del sistema di depurazione degli scarichi civili, la proibizioni di escavazioni in alveo e di discariche in prossimità delle rive come previsto dalle normative regionali.
Il corso d'acqua è incluso nel Piano regionale di Risanamento delle Acque e prevede 5 stazioni di monitoraggio. Il monitoraggio e basato sul controllo di 37 parametri (pH, temperatura. conducibilità. ossigeno disciolto; solidi sospesi totali, MBAS, BOD_5,COD, oli e grassi vegetali, oli minerali. fenoli. pesticidi, azoto ammoniacale. nitriti, nitrati, fosforo totale e disponibile, silice. clorofilla A, As,Pb,Hg,Ni.Zn,Cu,Cd.CrVI,Fe,B,Na,K,Ca,Mg.Cl, solfati e bicarbonati).

Fiume Platani

Scheda 03 .Tratto: stazione di Acquaviva (km 2,5 bivio Acquaviva Platani) (lat. 37° 02' 30" ; long. 13° 40' 18")- altezza impresa Joeplast (lat. 37° 03' 10" ; long. 13° 41' 28").
Scheda 04 .Tratto : a valle confluenza fiume Gallo d'oro (lat. 37° 30' 35" ; long. 13° 41' 28") - ponte della SV Palermo-Agrigento (lat. 37° 28' 40" ; long. 13° 39' 53")

Il monitoraggio del corso d'acqua ha riguardato 6 punti di prelievo relativi ai due tratti designati.

Rientrano nei valori guida e imperativi per le acque salmonicole e ciprinicole il pH, la temperatura, l'ossigeno disciolto, i tensioattivi e i metalli. Sono conformi ai valori imperativi i nitriti, l'azoto ammoniacale e il fosforo . Per i solidi sospesi si hanno valori entro i limiti imperativi per le salmonicole nel primo tratto e entro quelle ciprinicole nel secondo tratto. Il BOD_5 appare al di sopra dei limiti evidenziando un eccesso di apporti di reflui civili.

La valutazione della qualità delle acque rende possibile l'attribuzione della classe di acque salmonicole al primo tratto e ciprinicole al secondo.

Misure di tutela.
Le motivazioni alla base della designazione e i risultati dei monitoraggi confermano la necessità di tutela e protezione per il corso d'acqua in particolare per quanto attiene la implementazione del sistema di depurazione degli scarichi civili, la proibizioni di escavazioni in alveo e di discariche in prossimità delle rive come previsto dalle normative regionali.
Il corso d'acqua è incluso nel Piano regionale di Risanamento delle Acque e prevede 3 stazioni di monitoraggio con un monitoraggio esteso ai 37 parametri indicati in precedenza.

Fiume Anapo
Scheda 05. Tratto: intero corso dalla sorgente (lat. 37° 06' 40"; long. 14° 49' 23") alla foce (lat. 37° 03' 10"; long. 15° 16' 08").

Si origina sul Monte Lauro a 986 m slm con un importante gradiente superiore in media al 10 °/°° pur con un regime idrico stagionalmente molto variabile dovuto a scarse precipitazioni. L'effetto è compensato da apporti sorgentizi dovuti alle caratteristiche geochimiche dell'altopiano ibleo in cui scorre l' Anapo. Influiscono captazioni di sorgenti per uso irriguo e una importante deviazione a scopo idroelettrico per la centrale di Petino (captazioni tra 200 e 1500 litri/s) che non viene restituita al fiume (il by pass di captazione , dopo la centrale , conferisce il flusso al canale Galermo) ma utilizzata per usi irrigui.
I risultati conseguiti nei programmi di monitoraggio (n° 2 stazioni di monitoraggio) dal 1996 indicano conformità di BOD_5,pH, nitriti, ammonio e tensioattivi ai valori guida e imperativi sia per salmonidi che per ciprinidi, mentre i valori di ossigeno disciolto e temperatura sono conformi ai valori guida per i ciprinidi.

In base a tali risultati si classifica il corso d'acqua nell'intero tratto come idoneo ai ciprinidi.

Misure di tutela.
Le motivazioni alla base della designazione e i risultati dei monitoraggi confermano la necessità di tutela e protezione per il corso d'acqua. Il corso d'acqua è sotto continuo monitoraggio dagli anni 85.
Tra i provvedimenti in atto la istituita riserva naturale della valle del fiume Anapo, con chiusura al libero transito motivata da valori naturalistici, paesaggistici e storici, mitiga i fattori ambientali di pressione connessi con immissione di reflui civili non depurati (comuni di Cassano e Fella attraverso il torrente Ferla) e del comune di Floridia.
Sono in attività i depuratori per il trattamento dei reflui dei comuni di Solarino (che immette nell'Anapo tramite il torrente Cifalino) e di Palazzolo Acreide (che immette tramite i torrenti Mulini e Cangoro).

Fiume Ciane
Scheda 06.Tratto: intero corso dalla sorgente (lat. 37° 02' 30"; long. 15° 13' 58") alla foce (lat. 37° 03' 10"; long. 18° 27' 08").

I programmi di monitoraggio annuali a partire dal gennaio '95, effettuati in n° 6 stazioni di prelievo, confermano la conformità di temperatura, pH, nitriti, ammonio, e tensioattivi ai valori guida e imperativi per salmonidi e ciprinidi mentre l'ossigeno disciolto è conforme ai valori guida per ciprinidi.
Il corso d'acqua presenta una vegetazione acquatica costituita da macrofite radicate emergenti (phragmites e cyperus papyrus) per una copertura del 40%.
Il regime idrico è caratterizzato da un alveo bagnato di circa 25 m con pendenza del 1 °/°° con portata tra 800 e 2300 litri/s e assenza di turbolenza.
L'indice IBE corrisponde ad una classe II in quasi tutto il corso che tende a ridursi a classe III verso la foce. Complessivamente lo stato di stress ambientale appare ridotto e la capacità di autodepurazione rilevante.
Date le caratteristiche idrologiche e il ridotto percorso del Ciane si propone la classificazione per specie ciprinicole per l'intero corso.

Misure di tutela.
Il Ciane scorre in una riserva naturale protetta e non riceve scarichi industriali o civili.
Per l'attuale qualità delle acque e per l'assenza di pressioni ambientali di abitati civili e industriali lungo il suo corso di ridotte dimensioni, non sono in atto misure di tutela specifiche se non connesse con la tutela prevista dalla riserva naturale. Il corpo idrico non risulta incluso nel Piano regionale di risanamento delle acque e nel programma di Censimento dei corpi idrici.

Tabella. Classificazione dei corpi idrici della Regione Sicilia idonei alla vita dei pesci ai sensi del d.lvo130/92

N°	Provincia	Corpo idrico	Classificazione delle acque
01	Messina	Fiume Alcantara nel tratto:sorgente Floresta (lat. 37° 57' 30": long. 14° 54' 48")- Comune di Gaggi (a valle impianto di depurazione) (lat. 37° 51' 05" : long. 15° 12' 58")	salmonicole
02	Catania	Fiume Simeto nel tratto:Sorgente (lat. 37° 50' 20"; long. 14° 47' 38")-Comune Adrano (località diga Contrasto) (lat. 37° 38' 40"; long. 14° 48' 28")	salmonicole
03	Caltanissetta	Fiume Platani nei tratti: Stazione di Acquaviva(Km 2,5 bivio Acquaviva Platani) (lat. 37° 02' 30" ; long. 13° 40' 18")-altezza impresa Joeplast (lat. 37° 03' 10" ; long. 13° 41' 28").	salmonicole
04	Caltanissetta	Fiume Platani nel tratto: a valle confluenza fiume Gallo d'oro (lat. 37° 30' 35" : long. 13° 41' 28") - ponte della SV Palermo-Agrigento (lat. 37° 28' 40" ; long. 13° 39' 53")	ciprinicole
05	Siracusa	Fiume Anapo: intero corso dalla sorgente (lat. 37° 06' 40"; long. 14° 49' 23") alla foce (lat. 37° 03' 10"; long. 15° 16' 08")	ciprinicole
06	Siracusa	Fiume Ciane : intero corso dalla sorgente (lat. 37° 02' 30" : long. 15° 13' 58") alla foce (lat. 37° 03' 10" : long. 18° 27' 08")	ciprinicole

97A9504

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIRETTIVA 3 novembre 1997.

Criteri e modalità di concessione di sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie, le attività imprenditoriali rivolte ad incentivare le esportazioni nonché lo svolgimento di convegni di studio sui problemi interessanti il settore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6, lettera *b)*, del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, ai sensi del quale viene quantificato l'importo destinato a sussidi ed iniziative, studi ed applicazioni comunque rivolti a favorire lo sviluppo delle piccole industrie di cui al decreto-legge 25 maggio 1919, n. 1009, convertito con legge n. 727 del 19 maggio 1922, recante provvedimenti in favore dell'artigianato.

Visto l'art. 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, ai sensi del quale sono stati devoluti i fondi di cui al citato regio decreto-legge n. 2334 all'Ente per le piccole industrie ENPI, successivamente denominato ENAPI con disposizione ministeriale 17 febbraio 1930, n. 1121;

Visti il decreto legislativo 27 agosto 1947, n. 1029, la legge 8 luglio 1950, n. 484, e la legge 7 dicembre 1960, n. 1557, che hanno aumentato il contributo dello Stato per la concessione di sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e della piccola industria;

Visto l'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, richiamato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979 che ha attribuito alle regioni le entrate dell'ENAPI, ai sensi del quale la concessione di sussidi e premi costituisce una voce residuale a carico del bilancio dello Stato;

Visto il capitolo 2073 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi precedenti l'anno 1996, denominato «sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie, le attività imprenditoriali rivolte ad incentivare le esportazioni, nonché lo svolgimento di convegni di studio sui problemi interessanti il settore»;

Visto il comma 40 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure razionalizzazione della finanza pubblica ai sensi del quale il predetto capitolo 2073 è stato accorpato, con i capitoli 2574 e 3030, nell'unico capitolo 1184 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la denominazione «somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predisposizione ed alla pubblicazione di provvedimenti recanti i criteri e le modalità cui l'amministrazione deve attenersi;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi a beneficiare dei sussidi e premi citati nelle premesse gli enti, gli istituti, le associazioni, le fondazioni ed altri organismi la cui attività istituzionale ed il programma di investimenti realizzato siano volti ad incentivare le esportazioni e a favorire l'incremento delle piccole imprese industriali, anche mediante l'organizzazione di convegni di studio o di manifestazioni promozionali.

2. Sono esclusi dai benefici gli enti fieristici e le associazioni di categoria.

Art. 2.

Procedura per la concessione dei sussidi

1. Ai fini della concessione dei predetti sussidi e premi il soggetto interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, successivamente indicato con il termine «Ministero», dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno:

a) domanda redatta in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente oggetto e finalità dell'iniziativa, codice fiscale dell'ente richiedente, importo richiesto ed estremi del conto corrente su cui accreditare l'eventuale sussidio;

b) atto costitutivo e statuto aggiornato, in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed in regola con l'imposta di bollo, recanti le finalità di cui all'art. 1, comma 1, della presente direttiva;

c) relazione sull'attività svolta, contenente la descrizione del programma realizzato, indicazione dei relativi costi a consuntivo ed il piano di copertura finanziaria;

d) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quale risultino gli importi di altre eventuali agevolazioni ottenute o richieste;

e) documentazione delle spese sostenute;

f) eventuale documentazione relativa al convegno o alla manifestazione;

g) documentazione di cui all'allegato *A*, da inoltrare solo in caso di richiesta di agevolazioni superiori a 50 milioni di lire, necessaria al «Ministero» per la richiesta alla prefettura delle «informazioni antimafia»;

2. Il «Ministero» ha facoltà di chiedere, ove necessario, ulteriori elementi informativi ad integrazione di quanto elencato al comma precedente.

3. Il «Ministero», esaminate le domande secondo l'ordine cronologico di trasmissione, accerta la compatibilità delle iniziative con le finalità previste dalla vigente normativa ed emana i provvedimenti di concessione e contestuale erogazione dei sussidi, nonché gli ordinativi di pagamento fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

4. Per l'anno 1997, le domande dovranno essere trasmesse entro il 30 novembre dell'anno medesimo.

Art. 3.

Investimenti ammissibili misura dell'intervento, cumulabilità

1. Sono ammesse ai benefici le spese strettamente necessarie all'attuazione delle iniziative volte a favorire l'incremento delle piccole industrie, al netto di IVA e di eventuali altri oneri passivi, sostenute in misura non inferiore al 60% del costo totale dell'iniziativa nell'esercizio precedente a quello in cui viene presentata la domanda.

2. Il sussidio è riconosciuto nella misura massima del 40% delle spese ammesse di cui al comma precedente ed è cumulabile con eventuali altri benefici concessi da altre amministrazioni o enti, fino alla concorrenza del 90% del costo totale dell'iniziativa.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1997

Il Ministro: BERSANI

Registrata alla Corte dei conti il 19 novembre 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 214

ALLEGATO *A*

DOCUMENTAZIONE
PER LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

(Articoli 2 e 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e art. 15 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135).

Qualora l'importo del sussidio richiesto sia inferiore a lire 50 milioni la domanda non dovrà essere corredata da alcun documento.

a) Qualora l'importo del sussidio richiesto sia superiore a lire 50 milioni e inferiore o uguale a lire 300 milioni, la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti (in originale e in fotocopia):

1) certificato di iscrizione al registro ditte della camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura competente per territorio (ovvero certificato del tribunale), rilasciato in data non antecedente di oltre trenta giorni alla data della domanda, dal quale risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l'organo amministrativo (nome, cognome, data di nascita, carica sociale detenuta);

2) modello di cui all'allegato *A*1, contenente la trascrizione delle complete generalità dei soggetti risultanti dal certificato di cui al punto precedente (utilizzare carta non intestata e non apporre timbri né firme).

In alternativa, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è data facoltà ai soggetti interessati di richiedere i certificati antimafia, previa informativa a questa amministrazione che provvederà a rilasciare il nulla osta alla prefettura competente per territorio. Tali certificati dovranno essere allegati alla domanda di concessione del sussidio.

b) Qualora l'importo del sussidio richiesto sia superiore a lire 300 milioni la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti (in originale e in fotocopia):

1) certificato di iscrizione al registro ditte della camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura competente per territorio (ovvero certificato del tribunale), rilasciato in data non antecedente di oltre trenta giorni alla data della domanda, dal quale risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l'organo amministrativo (nome, cognome, data di nascita, carica sociale detenuta);

2) certificati anagrafici di stato di famiglia dei soggetti risultanti dal certificato di cui al punto precedente, recanti le complete generalità degli interessati;

3) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte da ciascuno dei predetti soggetti, attestanti la non sussistenza o la sussistenza e le esatte generalità «dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato». La dichiarazione deve essere autenticata secondo le modalità previste all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

4) modello di cui all'allegato *A*2, contenente la trascrizione delle complete generalità dei soggetti risultanti dal certificato di cui al punto precedente (utilizzare carta non intestata e non apporre timbri né firme).

In sostituzione dei certificati di cui al precedente punto 2), potrà essere ritenuta valida la dichiarazione di cui al punto 3), purché integrata con le generalità di tutti i soggetti interessati e redatta secondo lo schema di cui all'allegato *A*3.

Qualora l'ammontare dei sussidi chiesti complessivamente nell'arco di dodici mesi, con successive domande, superi i limiti di 50 o 300 milioni, è necessario produrre la documentazione prevista rispettivamente ai punti *a)* e *b)*, di cui sopra.

ALLEGATO *A1*

(da utilizzare per sussidi superiori a L. 50 milioni ed inferiori o uguali a L. 300 milioni)

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
D.G.S.P.C.**

Alla Prefettura di Roma

Oggetto: Richiesta comunicazione ai sensi della legge 17.1.1994, n 47 e **art. 2** del decreto legge 8.8.1994, n. 490.

Tipo di provvedimento: Capitolo 1184 - Sussidi e premi per l'incremento delle piccole imprese.

ente..

importo L. ....

Complete generalità degli interessati

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

ALLEGATO A2

(da utilizzare per sussidi superiori a L. 300 milioni)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
D.G.S.P.C.

Alla Prefettura di ....

Oggetto: Richiesta informazioni ai sensi della legge 17.1.1994, n 47 e art. 4 del decreto legge 8.8.1994, n. 490.
Tipo di provvedimento: Capitolo 1184 - Sussidi e premi per l'incremento delle piccole imprese.

ente..importo L...

Complete generalità degli interessati nonchè dei rispettivi familiari conviventi anche di fatto

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

CONVIVENTI

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

CONVIVENTI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

ALLEGATO *A3*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968. N. 15)

Il sottoscritto ....
nato a ....il ....
residente in .... via ....n.......................
in qualita' di ....

DICHIARA

ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n, 490:

1) che i propri familiari conviventi nel territorio dello Stato sono:

cognome e nome	**grado di parentela(*)**	**nato a**	**il**

2) che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato sono:

cognome e nome	**grado di parentela(*)**	**nato a**	**il**

(*) coniuge, figlio/a, genitore, familiare di fatto convivente

Qualora il dichiarante non abbia familiari di fatto conviventi deve sostituire al punto 2) la seguente dichiarazione: che non ha familiari, di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

Qualora il dichiarante non abbia affatto conviventi, invece di quanto previsto ai punti 1) e 2), deve dichiarare: che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

97A9541

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 12 novembre 1997.

Emanazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui al citato art. 16 della legge n. 168/1989;

Visto il proprio decreto n. 1943 del 17 luglio 1996 con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1997 relativa alla pubblicazione del suddetto statuto;

Vista la sentenza n. 946/1997 del 9 giugno 1997 del T.A.R. Sicilia relativa all'esito dei ricorsi presentati avverso detto statuto;

Visti i verbali del senato accademico integrato delle sedute del 30 luglio, 16 e 22 settembre 16, 20, e 27 ottobre 1997 con i quali sono state approvate le modifiche in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. citata;

Visto il verbale del senato accademico integrato della seduta del 27 ottobre 1997 con il quale è stato approvato all'unanimità lo statuto dell'Universià degli studi di Palermo;

Vista la nota rettorale n. 16403 del 4 novembre 1997 con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto medesimo per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. n. 2944 del 10 novembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la quale si comunica che non vi sono osservazioni sullo statuto stesso;

Ritenuto che sia stato, pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Palermo il cui testo è allegato al presente decreto del quale fa parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 12 novembre 1997

Il rettore: GULLOTTI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(Modificato dal S.A.I. nelle sedute del 16-20 ottobre ed approvato complessivamente nella seduta del 27 ottobre 1997 in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. n. 946/97 del 9 giugno 1997).

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura e finalità

1. L'Università degli studi di Palermo, di seguito denominata Università, è una istituzione pubblica avente come finalità inscindibili l'istruzione e la formazione universitaria, la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'Università ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

3. L'Università afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico-economico.

4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università si dota di strutture didattiche, di ricerca e di servizio e si avvale di mezzi finanziari e di beni strumentali di provenienza pubblica e privata.

5. L'accesso all'Università è libero e garantito per tutti coloro che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.

Art 2.

Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio consentiti dalla legge.

Art. 3.

Didattica e ricerca scientifica

1. L'Università promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo compatibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli.

2. L'Università, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca scientifica, adotta forme di programmazione, pubblicizzazione e valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta nelle proprie strutture, anche al fine di assicurare efficienza, responsabilità e verifica delle competenze.

3. L'Università, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, assicura ai docenti (professori, ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento, professori incaricati stabilizzati) l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri nazionali e internazionali.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. L'Università assume ogni iniziativa per assicurare le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio e il regolamento generale di Ateneo ne promuove le norme di attuazione, in accordo con le disposizioni legislative vigenti.

2. L'Università realizza la formazione, anche in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

Art. 5.

Attività di gestione e organizzazione amministrativa

1. L'attività amministrativa e di gestione dell'Università si conforma ai seguenti principi e criteri:

a) programmazione e controllo dei risultati della gestione;

b) efficienza e semplicità delle procedure;

c) economicità delle scelte di gestione;

d) definizione delle responsabilità individuali e verifiche periodiche delle competenze, dell'efficienza e delle compatibilità;

e) pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni.

2. In particolare, il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'attività mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro realizzazione e i risultati raggiunti. Deve essere anche reso esplicito il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di cui al successivo comma 5.

3. I risultati del controllo di gestione formano oggetto di valutazione nelle decisioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

4. Sono riservati ai dirigenti e, nei casi previsti, ai responsabili di struttura, i compiti di amministrazione e di gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Università e delle strutture didattiche e scientifiche.

5. Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento, l'accesso ai documenti amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione degli atti amministrativi.

Art. 6.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali conseguenti a lasciti, donazioni, sfruttamento industriale di brevetti, di scoperte conseguite nell'Università.

3. Per le spese di investimento, l'Università può ricorrere a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Art. 7.

Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di servizio, stabilire rapporti con enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi.

2. L'Università può svolgere attività di formazione, ricerca, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria, regolate da specifici contratti, convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati.

3. La stipula di un contratto, di una convenzione o la costituzione di un consorzio è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) gli scopi da perseguire siano congrui alle finalità istituzionali dell'Università;

b) l'oggetto del contratto della convenzione o del consorzio sia tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'Università e al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica e sociale del territorio;

c) sia stata verificata l'esistenza nell'Università di una o più strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;

d) i contratti, le convenzioni o i consorzi siano approvati dagli organi collegiali delle strutture interessate;

e) lo sviluppo del contratto, della convenzione o delle attività consortili consenta di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione delle capacità professionali degli addetti alla/e struttura/e.

4. L'Università promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche o private, siano esse italiane o estere.

5. Le azioni per attuare tali finalità sono regolate da protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.

Art. 8.

Diritto all'informazione

1. L'Università riconosce nel diritto alla informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.

2. L'Università cura una pubblicazione periodica per informare su tutto ciò che riguarda la sua attività, il suo funzionamento, le relazioni esterne e le deliberazioni dei suoi organi di governo.

Art. 9.

Regolamenti

1. L'Università utilizza lo strumento dei regolamenti per dare piena attuazione alle disposizioni del presente statuto e realizzarne le finalità.

PARTE II

ORGANI E STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 10.

Organi di governo dell'Università

1. Sono organi di governo dell'Università il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il rettore.

2. I verbali delle sedute degli organi collegiali di governo dell'Università — redatti sulla base della registrazione del dibattito — sono pubblici e saranno resi disponibili tempestivamente per la consultazione ai sensi della legge n. 241/1990. I dispositivi delle delibere, al pari degli ordini del giorno, saranno affissi all'albo dell'Ateneo.

Art. 11.

Norme generali riguardanti la eleggibilità negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca

1. Per la nomina alle cariche elettive dei professori ordinari, associati, ricercatori confermati e assistenti del ruolo ad esaurimento è richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve specifiche riserve di legge.

2. Non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali abbiano già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi.

3. Con l'entrata in vigore dello statuto tutte le cariche elettive che prevedono variazioni dell'elettorato attivo o passivo devono essere rinnovate.

4. Le candidature alle cariche elettive devono essere avanzate ufficialmente nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale.

5. Nel rispetto della libertà di opinione e di associazione di tutti coloro che operano nell'Università, non possono accedere a cariche

elettive gli appartenenti ad associazioni segrete, non manifeste e/o vietate dalla legge. Ove ciò si verifichi ne consegue l'immediata decadenza e lo svolgimento di nuove operazioni elettorali per ricoprire la carica resasi vacante.

6. Per garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali, qualora un membro elettivo si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive, o comunque nell'arco di un anno accademico registri più del 50% di assenze, si procederà alla sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di un primo dei non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

7. Le rappresentanze delle categorie nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da eleggere.

8. Sono incompatibili tra di loro le cariche di direttore di dipartimento, presidente di consiglio di corso di laurea, preside di facoltà, consigliere di amministrazione. Sono altresì incompatibili tra di loro le cariche di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Gli studenti e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo possono far parte di un solo organo (senato accademico, consiglio di amministrazione, consiglio di facoltà, consiglio di corso di studio).

9. La carica di pro-rettore vicario non è cumulabile con cariche elettive.

Art. 12.

Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo al quale sono affidate le attività di indirizzo, di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca dei docenti e dei diritti degli studenti. Esercita tutti i compiti che la legge o il presente statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi;

b) coordina l'attività scientifica e didattica dell'Ateneo;

c) approva l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari;

d) elabora ed approva il regolamento generale di Ateneo;

e) formula i piani di sviluppo dell'Ateneo, sulla base delle richieste e delle indicazioni espresse dalle facoltà e dai dipartimenti;

f) istituisce, attiva e disattiva i dipartimenti, le strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

g) delibera in secondo grado le richieste di afferenza ai dipartimenti eventualmente non approvate dai relativi consigli;

h) formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di verifica dell'attività del personale docente e tecnico-amministrativo;

i) valuta la relazione annuale del direttore amministrativo in ordine alla gestione del personale tecnico-amministrativo esprimendo su di essa parere obbligatorio da trasmettere al consiglio di amministrazione;

l) nell'ambito delle disponibilità finanziarie del bilancio assegna alle facoltà i posti di personale docente e propone al consiglio di amministrazione la destinazione dei posti di personale tecnico-amministrativo e delle risorse finanziarie che pervengono all'Ateneo;

m) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche dei fondi previsti in bilancio per il finanziamento della ricerca e, sentite le commissioni scientifiche consultive, propone al consiglio di amministrazione i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca;

n) approva le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca, elaborate sulla scorta dei contributi delle strutture decentrate, che il rettore presenta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

o) formula, sentite le facoltà, i dipartimenti e le strutture decentrate e di servizio, il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di priorità degli interventi in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca e lo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione;

p) dà parere sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

q) elabora il programma di sviluppo dell'Ateneo, in base al quale il consiglio di amministrazione formula il bilancio;

r) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto di Ateneo e dai regolamenti e, in particolare, approva le modifiche allo statuto dell'Ateneo con le modalità stabilite dal successivo art. 49.

3. Il senato accademico è convocato dal rettore in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno accademico, nonché in seduta straordinaria, su iniziativa del rettore stesso, ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il pro-rettore vicario;

c) il direttore amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante o, in caso di sua assenza o impedimento, un dirigente o un funzionario da lui delegato;

d) i presidi delle facoltà;

e) tre rappresentanti dei professori ordinari, associati, ricercatori ed equiparati per ciascuno dei settori culturali elencati nella tabella *A* allegata. I rappresentanti di ogni settore vengono eletti dai professori ordinari, associati, ricercatori ed equiparati dei rispettivi settori. Gli eletti non possono essere tutti e tre della stessa fascia;

f) otto rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

g) otto rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti dell'Ateneo.

5. Il senato accademico dura in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in ogni caso dopo aver conseguito il titolo di studio.

6. Il senato accademico può costituire al suo interno una giunta alla quale attribuire compiti istruttori e/o esecutivi.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo, sulla base delle linee programmatiche di sviluppo formulate dal senato accademico, fatte salve le autonomie dei dipartimenti e delle altre strutture decentrate.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:

a) sentito il senato accademico e in coerenza con i criteri fissati dal programma di attività e di sviluppo dell'Ateneo, approva il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;

b) elabora ed approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, previo parere del senato accademico;

c) approva il piano di sviluppo edilizio formulato dal senato accademico, prende le iniziative per la sua esecuzione, vigila sulla gestione dello stesso e sulla conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare;

d) vigila sulla gestione del personale tecnico-amministrativo;

e) approva i contratti e le convenzioni che non rientrino nelle competenze dei dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7;

f) esprime parere sui regolamenti dei dipartimenti e delle altre strutture decentrate;

g) promuove attività culturali, sportive, ricreative e di orientamento mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o private e avvalendosi altresì di associazioni e cooperative studentesche.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il direttore amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;

c) nove rappresentanti dei docenti (tre per fascia);

d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

e) tre rappresentanti degli studenti.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in ogni caso dopo aver conseguito il titolo di studio.

Art. 14.

Rettore

1. Il rettore è il legale rappresentante dell'Università.

2. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, dispone la pubblicazione degli ordini del giorno e dei dispositivi delle delibere entro il quindicesimo giorno successivo a ciascuna seduta;

b) promulga lo statuto e i regolamenti approvati dagli organi competenti;

c) esercita l'autorità disciplinare sul personale nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

d) stipula gli accordi di cooperazione (interuniversitari e internazionali), i contratti e le convenzioni, tranne quelli di competenza delle strutture decentrate;

e) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università;

f) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ivi comprese quelle riguardanti lo stato giuridico del personale docente;

g) presenta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;

h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il rettore è eletto tra i docenti dell'Ateneo con una anzianità nei ruoli della docenza di almeno cinque anni che, all'atto della candidatura, siano professori ordinari e abbiano depositato, presso l'ufficio elettorale dell'università, la propria candidatura. Il rettore dura in carica tre anni.

4. La candidatura deve essere accompagnata da:

a) un documento programmatico;

b) il nome del pro-rettore vicario;

c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in numero non inferiore a cento.

5. La candidatura alla carica di rettore va presentata entro il termine non differibile di dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, che dovrà precedere di almeno ottanta giorni la data della prima votazione.

6. Votano per l'elezione del rettore:

a) i professori ordinari, associati, incaricati stabilizzati e i ricercatori confermati;

b) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà;

c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nella misura del 10% dell'intero organico in servizio alla data fissata per l'elezione, eletti in collegi separati coincidenti con le facoltà e le sedi centralizzate, secondo quanto sarà previsto dal regolamento elettorale.

7. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di nomina nel ruolo di professore di prima fascia e a parità di nomina nel ruolo il più anziano di età.

Capo II

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E ORGANI RELATIVI

Art. 15.

Strutture didattiche e di ricerca

1. Sono strutture didattiche dell'Università le facoltà, i corsi di studio (corsi di laurea, corsi di diploma universitario, scuole di specializzazione), i corsi di perfezionamento, i corsi di dottorato di ricerca.

2. Sono strutture di ricerca i dipartimenti ed i centri interdipartimentali.

Art. 16.

Facoltà

1. Nelle facoltà sono istituiti i consigli di corso di laurea e di diploma universitario (consigli di corso di studio della facoltà).

2. Laddove esistano più corsi di studio, la facoltà ne coordina le attività didattiche comuni.

Art. 17.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è l'organo di governo della facoltà.

2. Il consiglio di facoltà è presieduto dal preside che lo convoca con modalità definite dal regolamento di facoltà.

3. Sono compiti del consiglio di facoltà:

a) la presentazione al senato accademico dei piani di sviluppo elaborati dalle strutture didattiche ad esso afferenti;

b) l'elaborazione e la modifica per l'approvazione da parte del senato accademico delle norme statutarie riguardanti la facoltà e i corsi di studio ad essa afferenti in un quadro di validità nazionale degli ordinamenti e nel rispetto dei principi generali dello statuto di Ateneo;

c) la richiesta di nuovi posti in organico di docenti previo parere dei consigli di dipartimento e dei consigli di corso di studio;

d) il coordinamento dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento della didattica, in collegamento con le attività dei dipartimenti;

e) la ripartizione dei fondi destinati alla didattica;

f) il reclutamento dei professori e dei ricercatori su proposta dei consigli di dipartimento e dei consigli di corso di studio;

g) la deliberazione dell'afferenza dei docenti ai consigli di corso di studio;

h) il controllo in modo effettivo del regolare ed efficace svolgimento dell'attività didattica;

l) la gestione delle biblioteche centrali di facoltà, secondo apposito regolamento emanato dallo stesso consiglio nel rispetto della legislazione vigente;

l) procedere, annualmente, alla programmazione didattica e alla approvazione del manifesto degli studi;

m) l'elaborazione e l'approvazione del regolamento di facoltà;

n) ogni altra attività prevista dalla legge o dagli ordinamenti universitari nazionali, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

4. Il consiglio di facoltà delega, con apposita deliberazione, ai consigli di corso di studio, quei poteri che ritiene opportuno conferire in base alle effettive necessità di snellimento e di maggior efficacia delle sue attività, evitando sovrapposizioni di organismi e compiti.

5. Sono comunque di pertinenza dei consigli di facoltà, i compiti di cui ai punti *a), d), e), f)*.

6. Per quanto riguarda i restanti punti, il consiglio di facoltà potrà delegarli o meno a seconda che essi riguardino un solo consiglio di corso di studio o più di uno. Nel secondo caso esso è tenuto a deliberare dopo avere sentito il parere dei consigli di corso di studio interessati. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di parere, il consiglio di facoltà può deliberare anche in assenza del parere richiesto.

7. Il consiglio di facoltà elegge il preside e la giunta di presidenza la cui composizione e i compiti ad essa demandabili sono definiti dal regolamento di facoltà.

8. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) il preside che lo presiede e lo convoca con modalità definite dal regolamento di facoltà;

b) i professori ordinari, associati e incaricati stabilizzati;

c) i ricercatori confermati, con voto deliberativo, ed i ricercatori non confermati, con voto consultivo;

d) una rappresentanza degli studenti pari al 20% del numero dei componenti di cui alle lettere *b)* e *c)*: gli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti;

e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà o a dipartimenti ad essa correlati.

9. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di studio.

10. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto è limitata agli appartenenti a queste categorie, mentre la partecipazione alla discussione è estesa a tutti gli appartenenti al consiglio di facoltà.

Art. 18.

Preside di facoltà

1. Il preside è responsabile della gestione della facoltà.

2. Convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni.

3. In particolare, il preside:

a) coordina l'attività dei consigli di corso di studio, sovrintendendo al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà ed esercitando, d'intesa con i presidenti dei consigli di corso di studio, ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo;

b) rappresenta il consiglio di facoltà nei rapporti con l'esterno.

4. Per l'elezione del preside votano i professori ordinari, associati, incaricati stabilizzati e i ricercatori confermati, i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.

5. Il preside è eletto tra i professori ordinari della facoltà. In prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il preside dura in carica tre anni.

Art. 19.

Consigli di corso di studio della facoltà

1. I consigli di corso di studio della facoltà sono:

a) consigli di corso di laurea;

b) consigli di diploma universitario;

2. I consigli di corso di studio hanno il compito di:

a) coordinare, sentiti i dipartimenti, le attività di insegnamento e di studio;

b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attività didattica del corso di studio;

c) coordinare i programmi dei corsi;

d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;

e) costituire le commissioni di esame per i corsi, per le lauree e/o per i diplomi;

f) proporre al consiglio di facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dal regolamento didattico afferenti al corso di studio e le relative modalità di copertura;

g) proporre al consiglio di facoltà l'utilizzazione dei posti;

h) assegnare i compiti didattici ai docenti afferenti al consiglio di corso di studio nel rispetto della libertà di insegnamento;

i) formulare al senato accademico le richieste di professori a contratto;

l) formulare al consiglio di facoltà indicazioni e richieste di posti di personale docente da inserire nel piano triennale di sviluppo;

m) formulare ed approvare il regolamento organizzativo del consiglio di corso di studio;

n) eleggere una giunta di presidenza la cui composizione, durata e compiti sono definiti dal regolamento;

o) eleggere il presidente;

p) approvare il proprio manifesto degli studi;

q) elaborare gli emendamenti del piano triennale di sviluppo da presentare al senato accademico tramite la facoltà;

r) formulare indicazioni e richieste da inserire nel piano di sviluppo della facoltà.

3. I consigli di corso di studio hanno l'obbligo di elaborare ed applicare uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il rispetto del calendario accademico e dell'impegno orario di ciascun docente.

4. Ciascun consiglio di corso di studio dovrà istituire un osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da docenti sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con il compito di verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal regolamento didattico d'Ateneo e dal calendario didattico.

5. È fatto obbligo che il regolamento preveda l'esercizio del diritto a ricorrere nei riguardi del mancato rispetto da parte dei docenti per quanto attiene agli impegni didattici programmati.

6. Per ottimizzare il rapporto docenti-studenti, i corsi che implicano attività teorico-pratiche devono prevedere non più di 150 studenti e, comunque, il numero di studenti per ciascun corso non può superare il numero di 250.

7. Il consiglio di corso di studio è composto da:

a) il presidente che lo presiede e lo convoca con le modalità definitive dal regolamento del consiglio di corso di studio;

b) i professori ordinari, associati, incaricati stabilizzati, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento della facoltà afferenti al consiglio di corso di studio, ove occorra, per opzione;

c) i supplenti e i titolari di affidamento della stessa facoltà, con voto deliberativo e i supplenti e i titolari di affidamento appartenenti ad altre facoltà, con voto consultivo;

d) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alla lettera *b)*.

I componenti di cui alle lettere *c)* e *d)* contribuiscono al numero legale, solo se presenti.

Gli studenti durano in carica due anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di studio.

Art. 20.

Presidente del consiglio di corso di studio

1. Il presidente del consiglio di corso di studio:

a) presiede il consiglio di corso di studio e lo convoca con modalità previste dal regolamento;

b) rappresenta il consiglio di corso di studio nei rapporti con l'esterno;

c) è eletto da tutti i componenti del consiglio di corso di studio con voto deliberativo.

2. Il presidente del consiglio di corso di studio è eletto tra i professori di ruolo afferenti al consiglio stesso. In prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il presidente resta in carica tre anni.

Art. 21.

Dipartimento

1. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà.

2. Al dipartimento è attribuita piena autonomia finanziaria, contabile, amministrativa e di spesa. Al dipartimento possono altresì essere devolute le attribuzioni amministrative, finanziarie e contabili di altre strutture didattiche, scientifiche o di servizio considerate dal senato accademico afferenti ad esso esclusivamente a tali fini.

3. I dipartimenti promuovono, coordinano, verificano e pubblicizzano le attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente, e concorrono alle attività didattiche secondo quanto stabilito dal presente statuto e dalle leggi vigenti.

4. Le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università si svolgono nell'ambito dei dipartimenti.

5. La costituzione di un dipartimento è deliberata, anche su iniziativa dei docenti interessati, dal senato accademico che indica la data di attivazione, sentito il consiglio di amministrazione, in relazione alla disponibilità di risorse, locali e personale. La medesima procedura è adottata per eventuali successive modifiche.

6. Ciascun docente afferisce, secondo la propria scelta, ad uno dei dipartimenti dell'Ateneo nel quale egli svolge, anche in collaborazione con altri, la propria attività di ricerca; il non esercizio del diritto di opzione comporta l'assegnazione di ufficio da parte del senato accademico.

7. Al dipartimento è assegnato il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario, per le attività di ricerca e di didattica ad esso connesse.

8. La disattivazione dei dipartimenti già costituiti viene deliberata dal senato accademico su proposta del consiglio di dipartimento, approvata da due terzi degli aventi diritto, ovvero quando il numero dei docenti si riduce ad un terzo rispetto a quello dei docenti all'atto della costituzione.

9. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;

b) la giunta;

c) il direttore.

10. A ciascuna delle sezioni in cui è eventualmente articolato il dipartimento (o strutture assimilabili) sono assicurate le fondamentali garanzie di autonomia e la piena dignità di ricerca.

Art. 22.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo, di programmazione del dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Pertanto il consiglio di dipartimento:

a) elabora ed approva un regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attribuzioni del dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali;

b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento;

c) detta i criteri generali per l'impiego del personale assegnato al dipartimento;

d) adotta le iniziative necessarie per concorrere con le varie strutture didattiche alle relative attività;

e) approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione di accompagnamento;

f) approva le domande di opzione al dipartimento;

g) approva le richieste di finanziamento ed i bilanci preventivi annuali e pluriennali previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università;

h) determina il fondo a disposizione del segretario amministrativo per le spese di economato, ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università;

i) delibera l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del direttore;

l) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza;

m) approva quanto predisposto dalla giunta di dipartimento;

n) inoltra al senato accademico le richieste relative ai piani di sviluppo;

o) esprime parere in ordine alle chiamate e ai trasferimenti dei docenti ed al conferimento di supplenze e di affidamenti da effettuare da parte dei consigli di facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento;

p) esprime parere in ordine alle modifiche al regolamento didattico di Ateneo limitatamente alle discipline di propria pertinenza;

q) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal presente statuto, dalla legge, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento interno.

3. Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti *o)* e *p)* del comma 2 i soli docenti.

4. Il consiglio di dipartimento è composto da:

a) il direttore, che lo convoca e lo presiede, e da tutto il personale docente afferente al dipartimento;

b) il segretario amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;

c) una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca (uno per ciclo);

d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura del 10% del personale docente.

Art. 23.

Giunta di dipartimento

1. La giunta:

a) dispone, per gli importi stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;

b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del dipartimento da inoltrare al senato accademico;

c) predispone il piano annuale delle ricerche del dipartimento;

d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal dipartimento da allegare al conto consuntivo;

e) elabora i bilanci consuntivi e preventivi del dipartimento da sottoporre al consiglio di dipartimento.

2. La giunta è composta da:

a) il direttore, che la convoca e la presiede, il segretario amministrativo con la funzione di segretario verbalizzante;

b) una rappresentanza dei docenti fissata dal regolamento del dipartimento ed eletta dal consiglio del dipartimento stesso.

Art. 24.

Direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) convoca e presiede il consiglio e la giunta di dipartimento;

b) da esecuzione alle delibere degli organi del dipartimento;

c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del dipartimento nella prima seduta utile;

d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del dipartimento;

e) presenta al consiglio di dipartimento i bilanci predisposti dalla giunta, corredati dalle relative relazioni tecniche;

f) designa il proprio sostituto fra i membri della giunta.

2. Il direttore del dipartimento è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo dello stesso dipartimento. In prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il direttore dura in carica tre anni.

Art. 25.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. I centri interdipartimentali di ricerca sono finalizzati alla realizzazione di progetti che coinvolgono la partecipazione di docenti appartenenti a dipartimenti diversi.

2. I centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti con delibera del senato accademico, sentiti i dipartimenti interessati.

3. Le modalità per la costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca devono essere contenute nel regolamento generale di Ateneo.

PARTE III

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA

Capo I

ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 26.

Libertà di insegnamento

1. Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento.

Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle delibere dei consigli di corso di studio per quanto concerne il coordinamento dei programmi.

2. Il professore di ruolo che, nell'ambito del suo corso di insegnamento, non abbia l'opportunità di realizzare il proprio impegno orario, dovrà avere affidato lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive, incluse le attività relative ai corsi di diploma e di scuola di specializzazione, o lo svolgimento di corsi di recupero o di corsi serali o di corsi intensivi.

Art. 27.

Doveri didattici dei docenti

1. I docenti adempiono, nei corsi di laurea e di diploma universitario, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca, ai compiti didattici previsti dalla legge.

2. È altresì obbligo dei professori e dei ricercatori guidare il processo formativo degli studenti attraverso forme di tutorato didattico, in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

Capo II

ATTIVITÀ DI RICERCA

Art. 28.

Programmazione della ricerca

1. L'Università programma su base pluriennale, in accordo con la formulazione dei piani nazionali di sviluppo, la propria attività fissando gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze della ricerca manifestate dalle strutture scientifiche (dipartimenti e strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori.

2. L'Università, in base alle competenze scientifiche di cui dispone, promuove progetti di ricerca innovativi per lo sviluppo dei settori di base e applicativi.

3. La programmazione scientifica di Ateneo viene esposta ed illustrata in una apposita conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e presentata alle istituzioni pubbliche di governo e alle forze culturali, sociali e produttive regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 29.

Finanziamento della ricerca

1. Al fine di sviluppare l'attività scientifica e di ricerca, l'Università, fatta salva la priorità dei finanziamenti da parte dello Stato, cura i rapporti con gli enti di ricerca, con le istituzioni pubbliche e con gli enti privati.

2. In particolare, l'Università può stipulare convenzioni con enti pubblici (prioritarie) e privati (aggiuntive) per la realizzazione e il supporto finanziario e gestionale dei piani di sviluppo scientifico di Ateneo in accordo con la programmazione pluriennale.

3. L'Università mette a disposizione delle forze produttive e degli enti pubblici e privati l'esperienza e la competenza maturate all'interno delle proprie strutture. Inoltre, come sede primaria della ricerca e della formazione scientifica, l'Università si propone come consulente permanente di enti pubblici.

4. I dipartimenti (o strutture assimilate) possono investire aliquote dei proventi derivanti dalle attività di ricerca e consulenza conto-terzi per investimenti nella ricerca e nella formazione.

PARTE IV

SERVIZI, APPARATO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO

Art. 30.

Modalità per l'istituzione delle strutture di servizio di Ateneo

1. Le strutture di servizio dell'Università si articolano in strutture centrali e periferiche.

2. Fatte salve le disposizioni di legge, su proposta del senato accademico, il consiglio di amministrazione può costituire nuove strutture di servizio in casi in cui si dimostri, con specifica motivazione, che le attività e finalità previste non possono essere attuate dalle strutture già esistenti.

Art. 31.

Struttura organizzativa dell'amministrazione centrale

1. Le strutture tecnico-amministrative dell'Università sono organizzate in quattro aree fondamentali: ricerca scientifica, formazione didattica, patrimonio e gestione del personale. La suddivisione interna alle aree sarà definita dal regolamento che dovrà accorpare funzioni omogenee distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali di supporto.

2. Per quanto riguarda «l'Azienda Policlinico», ferma restando l'unicità per l'intero Ateneo delle aree formazione didattica e ricerca scientifica, vanno previste strutture separate per le aree patrimonio e gestione del personale.

3. L'organigramma delle strutture tecnico-amministrative è definito dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 32.

Organizzazione delle strutture amministrative

1. Le strutture amministrative dell'Università sono organizzate secondo criteri di flessibilità funzionale e di accorpamento per competenze omogenee, tenendo conto delle risorse umane anche mediante processi di riqualificazione professionale, ricomposizione delle mansioni e mobilità del personale.

2. Deve essere promossa e garantita la responsabilità individuale e la collaborazione di tutto il personale secondo una gerarchia di funzioni che esplicitino le competenze necessarie allo svolgimento del servizio.

3. L'organizzazione del lavoro degli uffici dell'Università è determinata dal direttore amministrativo.

4. L'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilità individuale di ciascun dipendente per le funzioni attribuitegli, è informata al principio della collegialità che si realizza in base a criteri di efficienza e produttività, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.

Art. 33.

Servizi e modalità di gestione

1. I servizi relativi all'espletamento dell'attività istituzionale sono resi direttamente dall'Università o dai centri di servizi di cui al successivo comma. Servizi specialistici integrativi possono occasionalmente essere affidati a terzi sulla base di apposite valutazioni tecnico-economiche.

2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto delle attività didattiche e di ricerca o richiesti dalle esigenze dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo, l'Università può costituire appositi centri di servizi, dotati di autonomia gestionale.

3. La delibera costitutiva del centro servizi, oltre ad esporre puntualmente le soluzioni alternative disponibili, la valutazione preventiva dei riflessi organizzativi e ad approvare il relativo regolamento, specifica l'ambito di attività e le relazioni con gli organi dell'Ateneo o con le singole strutture corrispondenti, i requisiti richiesti per la figura del direttore ed individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare al centro servizi.

4. Il centro di servizi è retto, per la durata di tre anni, rinnovabili, da un comitato di tre membri e da un direttore che sovrintende alla gestione, nominato, di norma, tra il personale tecnico-amministrativo di grado adeguato.

5. Il regolamento del centro di servizi deve prevedere modalità e forme di utilizzazione di eventuali prestazioni esterne.

6. L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali è disciplinata da apposite convenzioni.

Art. 34.

Criteri di gestione del patrimonio immobiliare

1. Il consiglio di amministrazione provvede, relativamente al patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo, ai seguenti compiti:

a) censimento e catalogazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo;

b) diffusione agli organismi accademici dell'Ateneo di dati sulla consistenza, destinazione e stato d'uso del patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo;

c) vigilanza sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo, con particolare riferimento alla verifica periodica dello stato di conservazione e di manutenzione;

d) formulazione del piano annuale di interventi, in armonia con il piano triennale di cui al successivo comma 5.

2. Il senato accademico programma le modalità di gestione delle risorse immobiliari necessarie allo sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ateneo.

3. Tale programmazione è informata a criteri e priorità di assegnazione delle risorse finanziarie ed immobiliari alle strutture dell'Ateneo secondo parametri non discrezionali e comunque finalizzati all'equa e funzionale ripartizione tra le strutture, al pieno utilizzo delle risorse immobiliari esistenti ed al completamento definitivo di quelle non ancora completate.

4. A tal fine il senato accademico adotta apposite deliberazioni contenenti i parametri indicatori e i criteri generali di priorità.

5. Il senato accademico redige il piano triennale delle risorse immobiliari, contenente l'ordine di priorità generale di intervento e quello di ciascun settore di intervento con riferimento a:

a) manutenzione ordinaria;

b) manutenzione straordinaria;

c) ristrutturazioni;

d) ampliamenti e nuove costruzioni;

e) acquisizione ed alienazione di beni.

6. Il piano, approvato dal consiglio di amministrazione, costituisce il quadro di riferimento per la formulazione di istanze volte alla concessione di finanziamenti pubblici e privati per gli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo.

7. L'Università realizza tutti gli interventi relativi al patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo, sia con fondi propri che con finanziamenti esterni, nel rigoroso rispetto del contenuto e delle priorità sia generali che di settore degli interventi del piano triennale, salvo casi in cui gli interventi siano imposti da eventi imprevedibili e calamitosi nonché da nuove disposizioni legislative.

8. Alla scadenza del piano triennale, il senato accademico, con motivata deliberazione, può modificare le pregresse previsioni e priorità. Il piano vigente può anche essere aggiornato, su analoga deliberazione del senato accademico, solo in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che ne rendano opportuna e/o non differibile l'effettuazione, in accordo ai criteri fissati dal comma precedente.

9. Il senato accademico, entro tre anni dall'emanazione dello statuto, dovrà approvare un regolamento sulla qualità degli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo da applicare nella valutazione dei progetti e delle realizzazioni delle relative opere.

Art. 35.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio di amministrazione, secondo le modalità previste dalla legge.

2. Il direttore amministrativo permane nelle funzioni per un periodo di tre anni, rinnovabile a seguito di motivata deliberazione da parte del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore amministrativo può essere nominato, dopo concorso pubblico, per titoli, anche tra persone estranee all'amministrazione, purché ne abbiano i requisiti; il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato, nei limiti previsti dalla legge.

4. Il consiglio di amministrazione determinerà i requisiti professionali ed i titoli richiesti per l'attribuzione dell'incarico.

5. In sede di prima applicazione, il direttore amministrativo deve essere nominato entro un mese dalla emanazione del presente statuto.

6. Il direttore amministrativo esercita le competenze previste dalla legislazione vigente.

Art. 36.

Dirigenti e dipendenza dei servizi e delle unità operative

1. Il direttore amministrativo nomina i responsabili delle strutture amministrative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano di impiego del personale e delle direttive programmatiche del senato accademico.

2. Nel rispetto delle qualifiche e delle competenze, il direttore amministrativo promuove la rotazione periodica — di norma quadriennale — dei responsabili delle singole strutture.

Art. 37.

Controllo di gestione

1. L'Università, tramite la costituzione di un apposito ufficio, provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione del personale tecnico-amministrativo e delle risorse edilizie, finanziarie e di beni, in attuazione a quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3, del presente statuto.

2. L'Università garantisce all'ufficio per il controllo di gestione i mezzi e le risorse necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

3. L'ufficio per il controllo di gestione, nello svolgimento dei propri compiti, promuove la collaborazione dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate per realizzare il più ampio scambio di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.

4. All'ufficio per il controllo di gestione sono in ogni caso inviate, per le valutazioni di competenza, le relazioni annuali predisposte dagli osservatori permanenti della didattica dei corsi di studio, dai centri di servizi (articoli 33 e 40), dai dirigenti o responsabili dei servizi (art. 36).

5. Il rapporto annuale dell'ufficio per il controllo di gestione deve indicare, tra l'altro, sulla base di criteri di valutazione esplicitamente dichiarati:

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole strutture amministrative e di servizio;

b) la ragione della loro mancata o parziale realizzazione;

c) le proposte per ovviare alle difficoltà riscontrate;

d) i suggerimenti per una migliore utilizzazione delle strutture esistenti.

6. Il rapporto annuale è inviato ai componenti degli organi di Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

Art. 38.

Piano di impiego del personale

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, redige ogni due anni il piano di impiego del personale sulla base delle esigenze delle strutture.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione predispone apposito regolamento, il quale deve tenere conto delle esigenze dei servizi, della funzione della struttura e dei diritti del dipendente.

3. Tramite tale piano vengono effettuati l'assegnazione e i trasferimenti del personale, i corsi di qualificazione del personale dell'Ateneo e vengono promosse le «azioni positive», su proposta del Comitato delle pari opportunità dell'Ateneo.

Art. 39.

Articolazione delle strutture amministrative

1. La gestione amministrativo-contabile dell'Università è attuata attraverso centri di spesa, definiti come le strutture a cui il bilancio universitario attribuisce una dotazione finanziaria.

2. I centri di spesa sono distinti in:

a) centri di spesa delegata;

b) centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile.

3. I limiti dei poteri dei centri di spesa sono fissati dal regolamento generale di Ateneo per la finanza e la contabilità.

Nessun centro di spesa può essere affidato a responsabili il cui mandato non sia sottoposto ad una verifica triennale.

4. I centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile gestiscono direttamente i fondi del loro bilancio di cui i rispettivi organi sono responsabili e stipulano con i terzi contratti e convenzioni.

5. Il consiglio di amministrazione istituisce i servizi centralizzati al fine di consentire alle strutture di Ateneo una economia di scala.

6. Sono centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile:

a) i dipartimenti;

b) i centri interdipartimentali di ricerca.

Art. 40.

Centri di servizi

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, può istituire centri di servizi, al fine di favorire l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, incentivare gli scambi di docenti e studenti con altre istituzioni universitarie italiane ed estere e sostenere le attività didattiche e di ricerca scientifica.

2. I centri di servizi vengono disciplinati da regolamenti emanati all'atto della loro istituzione con riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 33.

3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, delibera altresì se costituirli in centri di spesa.

Art. 41.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di direzione delle strutture dell'Università di Palermo, cui sono demandate, a norma del successivo comma, le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il regolamento di Ateneo, di cui al comma precedente, è emanato con decreto del rettore su deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti.

3. Il regolamento di Ateneo può derogare dalle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.

Art. 42.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore su deliberazione del senato accademico ed è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti scelto tra il personale collocato a riposo, che ne assume la presidenza;

b) da quattro componenti effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti previsto dalla legge;

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 43.

Sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche di facoltà e di dipartimento, l'archivio storico di Ateneo e i centri di documentazione, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione delle informazioni.

2. Al sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo sovrintende un comitato di coordinamento, eletto dal senato accademico, formato da due docenti, due funzionari dell'area delle biblioteche, uno studente e un esperto di informatica applicata alla gestione dei beni librari e archivistici; esso formula annualmente al senato accademico e al consiglio di amministrazione gli indirizzi e le linee di sviluppo

del sistema, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza delle biblioteche, fatta salva l'autonomia scientifica delle singole strutture. Il comitato è presieduto da un delegato del rettore.

3. La gestione e l'indirizzo scientifico-didattico delle biblioteche competono all'organo collegiale della struttura di afferenza (consiglio di dipartimento, consiglio di facoltà) che li esercitano secondo le modalità previste dal regolamento del sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo.

4. Con il fine di acquisire, tutelare, archiviare e conservare la documentazione utile alla salvaguardia della propria memoria storica, l'Università provvede a rendere funzionale, dotandolo dei necessari supporti finanziari e di personale e organizzandolo secondo criteri scientifici, l'archivio storico di Ateneo. In tale struttura, dotata di autonomia nell'ambito del sistema bibliotecario di Ateneo, confluirà tutta la documentazione relativa alle attività culturali, didattiche e amministrative dell'Ateneo dalla data della fondazione e quella che via via andrà producendosi.

5. La direzione scientifica è affidata ad un comitato la cui formazione e funzione è prevista dal regolamento di cui al comma 3.

Art. 44.

Sistema museografico e orto botanico

1. L'Università promuove la conservazione, l'arricchimento e la fruizione del proprio patrimonio culturale e scientifico attraverso il Sistema museografico dell'Università di Palermo, che comprende i seguenti musei:

a) Musei tematici realizzati presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Università;

b) Orto botanico e Herbarium Mediterraneum.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, può costituire ciascuna unità del sistema museale in centro di spesa.

PARTE V

RAPPORTI CON L'ESTERNO E AZIENDE UNIVERSITARIE

Capo I

CONVENZIONI E CONTRATTI

Art. 45.

Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti

1. È istituito, in seno all'amministrazione dell'Ateneo, un ufficio permanente delle attività relative ai contratti, alle convenzioni ed alla partecipazione a consorzi, con il compito di:

a) verificare periodicamente lo stato di attuazione di tali rapporti anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;

b) indicare metodologie di valutazione anche sulla scorta dei suggerimenti e delle osservazioni provenienti dalle diverse strutture di Ateneo;

c) pubblicare, al termine di ciascun anno, un rapporto sulle attività regolate da contratti, convenzioni e alla partecipazione a consorzi. Tale rapporto dovrà essere corredato da schede riassuntive delle informazioni più significative quali: i contenuti, i contraenti, la struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo stato di attuazione ed altri elementi utili ai fini di offrirne un quadro il più possibile esauriente.

Art. 46.

Acquisizioni di beni e servizi e affidamento di incarichi professionali

1. L'Università provvede all'acquisizione di beni e servizi secondo criteri di trasparenza e all'affidamento di incarichi professionali secondo criteri di riconosciuta professionalità, in conformità alle norme previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Capo II

AZIENDE AUTONOME DELL'UNIVERSITÀ

Art. 47.

Azienda universitaria «Policlinico»

1. Ai sensi delle leggi vigenti e nel rispetto delle normative universitarie, che espressamente vengono fatte salve, l'Università degli studi di Palermo comprende l'Azienda universitaria Policlinico per lo svolgimento dell'attività assistenziale e di formazione sanitaria connessa con le attività istituzionali di didattica e di ricerca scientifica della facoltà di medicina e chirurgia.

2. L'Azienda universitaria Policlinico è costituita con decreto del rettore.

Essa è dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile e la sua gestione è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo basati sulle prestazioni effettuate.

3. L'Azienda, costituita nell'ambito della facoltà di medicina e chirurgia ed istituita con finalità di formazione e ricerca, in quanto Policlinico universitario assume anche le caratteristiche corrispondenti a ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione e come tale si inserisce nel sistema di emergenza sanitaria.

Art. 48.

Aziende agrarie

1. L'Università, per le finalità della didattica e della ricerca scientifica nel settore dell'agricoltura, può dotarsi di una azienda agraria di sua proprietà.

2. L'organizzazione e la gestione dell'azienda agraria va conformata alle norme previste dal regolamento di gestione delle aziende agrarie.

PARTE VI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Capo I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 49.

Modifiche di statuto

1. Le modifiche del presente statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, i consigli di corso di studio e i consigli di dipartimento.

2. Il consiglio di amministrazione ed i consigli di facoltà e di dipartimento possono sottoporre al senato accademico proposte, di modifica dello statuto. Su tali proposte, il senato accademico si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.

3. Lo statuto è emanato dal rettore secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 50.

Natura dei pareri

1. La natura dei pareri, quando non altrimenti specificato, è da intendersi obbligatoria e non vincolante. Quando non altrimenti specificato, i pareri devono essere emessi entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, trascorsi i quali l'organo richiedente può deliberare anche in assenza del parere richiesto.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 51.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate alla adozione di appositi regolamenti.

Art. 52.

Elezioni e regole di incompatibilità

1. Il rettore, i presidi di facoltà, i presidenti di consiglio di corso di studio e i direttori di dipartimento sono eletti a completamento della definizione dei relativi corpi elettorali e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

2. Ai fini delle norme che prevedono i casi di non rieleggibilità negli organismi di governo, si devono considerare i mandati già maturati alla data di entrata in vigore dello statuto.

Art. 53.

Trasferimento delle funzioni della commissione di Ateneo

1. Le funzioni della commissione di Ateneo vengono trasferite al senato accademico che si insedierà in applicazione dello statuto.

Art. 54.

Proroga dei regolamenti precedenti

1. I regolamenti di attuazione del presente statuto devono essere emanati entro un termine massimo di un anno dall'insediamento degli organi competenti alla loro emanazione.

2. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi di Ateneo, i regolamenti precedentemente approvati.

3. Tutte le materie per le quali esiste una specifica previsione di legge che dispone una loro definizione nell'ambito dello statuto saranno oggetto di appositi regolamenti da emanarsi entro un anno da parte del senato accademico.

Art. 55.

Istituti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto è vietata la costituzione di nuovi istituti.

2. Gli istituti esistenti non potranno comunque essere mantenuti oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

3. Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore del presente statuto, il senato accademico provvederà, in ogni caso, alla assegnazione dei docenti, delle strutture e delle attrezzature ai dipartimenti già costituiti o da costituire.

4. Per la composizione del consiglio di istituto e per l'elezione del direttore valgono le norme previste dal presente statuto per i corrispondenti organi di dipartimento.

Art. 56.

Norme relative alla prima applicazione dello statuto

1. In prima applicazione, si fanno salvi i risultati delle elezioni studentesche che si sono già svolte anche nel caso che esse comportino una rappresentanza superiore al 20% previsto dello statuto.

2. Si fanno altresì salvi i risultati delle elezioni dei docenti e del personale tecnico-amministrativo in quegli organi che non abbiano subìto una variazione della rappresentanza eleggibile.

3. In prima applicazione il voto del personale tecnico-amministrativo per l'elezione del rettore sarà espresso da tutto il personale in servizio alla data fissata per l'elezione e l'esito sarà pesato nella misura del 10% dei voti espressi.

TABELLA *A*

Settore 1: Scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche.

Settore 2: Scienze biologiche, scienze della terra, scienze agrarie.

Settore 3: Scienze mediche e biomediche.

Settore 4: Architettura, ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione.

Settore 5: Scienze dell'antichità, filologico-letterarie, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.

Settore 6: Scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche e sociali.

97A9430

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Rettifica al decreto 16 settembre 1997 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 782/AG del 16 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1997, n. 228;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di psicologia del 3 luglio 1997;

Vista la delibera del senato accademico del 15 luglio 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 18 luglio 1997;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Vista la circolare M.U.R.S.T. prot. n. 2402 del 31 ottobre 1996 recante disposizioni su: «Articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari: autonomia didattica (ex art. 11 della legge n. 341/1990) e piani di studio individuali (ex art. 2 della legge n. 910/1969 e art. 4 della legge n. 924/1970)».

Vista la necessità di inserire nuovi settori disciplinari nell'ordinamento didattico del corso di laurea in psicologia;

Delibera

di rettificare il decreto rettorale n. 782/AG in data 16 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1997, n. 228, riguardante la modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste nella parte relativa alla facoltà di psicologia come segue:

includere nell'elenco degli opzionali i seguenti settori:

Triennio B - Indirizzo di psicologia generale e sperimentale:

settore F19B - Neuropsichiatria infantile;

settore E07X - Farmacologia;

settore F11A - Psichiatria;

Triennio E - Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'istruzione:

settore E07X - Farmacologia;

settore F11A - Psichiatria;

settore K05B - Informatica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 30 ottobre 1997

Il rettore: BORRUSO

97A9507

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 14 novembre 1997, n. F.L. 28/97.

Modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Ai prefetti della Repubblica

A tutte le amministrazioni provinciali

A tutti i comuni

A tutte le comunità montane

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali

Alla Corte dei conti - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

1. PREMESSA

L'articolo 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, reca una delega normativa al Governo in tema di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali.

La delega è intesa a rafforzare gli strumenti per garantire gli equilibri di bilancio, assegnando un ruolo preciso al collegio dei revisori contabili e riaffermando il principio del rispetto dell'obbligo della copertura finanziaria nei provvedimenti di spesa degli enti locali anche al fine di impedire il sorgere di debiti fuori bilancio. Inoltre il legislatore delegante ha disposto l'integrazione delle disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze del dissesto finanziario prevedendo procedure semplificate e celeri per la rilevazione ed il pagamento dei debiti e introducendo sanzioni per gli amministratori che hanno concorso a determinare, con dolo o colpa, la situazione di dissesto.

Infine il comma 3, dell'articolo 9, sopra citato, ha stabilito di estendere le disposizioni relative all'organo di revisione e quelle di semplificazione della procedura di dissesto anche ai casi di dissesto in atto.

La presente circolare vuole fornire considerazioni sulle novità più rilevanti introdotte nell'ordinamento dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n 342. Tali considerazioni sono state comunicate anche all'Osservatorio sull'applicazione della legge n. 127 del 1997, costituito dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento per la funzione pubblica,che ne ha condiviso la valenza.

In primo luogo vengono all'esame le disposizioni contenute in diversi articoli dell'ordinamento come l'art. 3, per il parere del responsabile del servizio sulle determinazioni contenenti impegni di spesa, l'art. 12 relativo alla relazione previsionale e programmatica, l'art. 14 che indica gli allegati al bilancio di previsione e l'art. 105 che disciplina le funzioni dell'organo di revisione, le quali pur avendo oggetti differenti, concorrono a quel complesso di misure atte a garantire il rispetto del pareggio di bilancio anche durante il corso della gestione.

Al mantenimento degli equilibri di bilancio è legata anche la disciplina degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, enti cioè che presentano sintomi di squilibrio finanziario che, se non corretti in tempo, potrebbero determinare il dissesto dell'ente. A tal fine è stata riformulata la disciplina contenuta nei primi sei commi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che prevede una serie di misure obbligatorie per ricondurre gli enti in condizioni di gestione finanziariamente equilibrata.

Innovazioni importanti riguardano gli articoli 35 e 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni, volte a prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio e a rendere sanabile quella parte del debito per la quale è possibile dimostrare ed accertare l'utilità e l'arricchimento derivato all'ente.

Le novità più corpose riguardano la disciplina del dissesto degli enti locali e specificatamente gli articoli dal n. 85 al n. 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni, con cui è regolamentata l'attività dell'organo straordinario di liquidazione, e gli articoli 79 ed 81, che disciplinano la deliberazione del dissesto e le conseguenze della stessa, introducendo il procedimento dinanzi alla Corte dei conti per l'accertamento delle eventuali responsabilità degli amministratori.

Nel prosieguo della trattazione gli articoli di legge non diversamente indicati si intendono riferiti al decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342.

2. LA DIFESA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L'equilibrio del bilancio costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, sancito dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni. Alla salvaguardia degli equilibri sono dedicate una serie di disposizioni inserite nei diversi articoli dell'ordinamento, come ad esempio quelle che regolano l'impegno di spesa (art. 27), le disposizioni concernenti il disavanzo di amministrazione (art 32) e i debiti fuori bilancio (artt. 35 e 37), ed in particolare l'articolo 36, intitolato specificatamente "Salvaguardia degli equilibri di bilancio".

Il decreto legislativo n. 342 del 1997, agli articoli 1, 2, 17 e 20, ha precisato le procedure, i tempi ed i soggetti interessati all'adozione delle misure di riequilibrio, al fine di evitare fenomeni di deresponsabilizzazione e ritardi che potrebbero pregiudicare la manovra di aggiustamento, come nelle fattispecie della segnalazione degli squilibri del bilancio, del contenuto del parere che l'organo della revisione deve esprimere sul bilancio di previsione, dei casi di inammissibilità e di improcedibilità delle deliberazioni di consiglio e di giunta non coerenti con la relazione previsionale e programmatica.

2.1 I compiti del consiglio dell'ente e del collegio di revisione

La difesa degli equilibri di bilancio ha un valore essenziale per una corretta gestione dell'ente ed è importante per la prevenzione di una possibile situazione di dissesto. E' quindi necessario che l'ente attivi un efficace controllo di gestione utilizzando tutte le tecniche, anche mutuate dalle aziende private, per tenere costantemente sotto controllo gli equilibri di bilancio. L'ordinamento approvato con il decreto legislativo n. 77 del 1995 contiene numerose disposizioni volte a tutelare la corretta gestione delle risorse degli enti.

Le norme, introdotte con il decreto legislativo n. 342 del 1997, tendono a perfezionare le disposizioni già esistenti, al fine di renderle ancora più efficaci.

L'articolo 1 integra il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, prevedendo che la segnalazione di fatti che possono compromettere l'equilibrio di bilancio, la cui procedura è disciplinata dal regolamento di contabilità, debba essere effettuata entro sette giorni dalla conoscenza degli stessi da parte del responsabile del servizio finanziario e che debba investire anche il consiglio dell'ente locale nella persona del suo presidente o del suo facente funzioni, al fine di dare la possibilità all'organo consiliare, anche su proposta della giunta, di agire tempestivamente nel corso della gestione. Al consiglio è conseguentemente assegnato un termine perentorio di trenta giorni per assicurare il riequilibrio a norma dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

Si rammenta che il comma 4 del citato articolo 36 prevede, per la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio, la sanzione dello scioglimento del consiglio dell'ente, la stessa comminata per la mancata approvazione nei termini di legge del bilancio di previsione dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

L'articolo 2 prevede che il regolamento di contabilità stabilisca i casi di inammissibilità o di improcedibilità per l'esame degli schemi di deliberazioni del consiglio e della giunta che non siano coerenti con il contenuto della relazione previsionale e programmatica.

La norma, per essere esattamente intesa, deve essere letta con riguardo alla finalità che il legislatore ha inteso perseguire quella cioè di accordare il giusto rilievo alla relazione previsionale e programmatica, affermandone il ruolo di strumento essenziale di gestione dell'ente. Questo documento contabile, previsto dall'articolo 12 dell'ordinamento finanziario, stenta a trovare un suo adeguato ruolo nella prassi degli enti. Esso costituisce lo strumento programmatorio principale con il quale gli obiettivi dell'amministrazione vengono individuati con la maggior precisione possibile e conseguentemente tradotti in scelte concrete, cioè in programmi e progetti, per la cui realizzazione è individuato il soggetto responsabile e indicate le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi stessi. Si tratta di uno strumento importante che, ferme restando le competenze della Regione nello stabilire gli obiettivi generali della programmazione, per essere redatto richiede una valutazione dei mezzi finanziari disponibili, tenuto conto del loro andamento storico e di eventuali vincoli delle fonti di finanziamento, e un'analisi approfondita delle risorse più significative.

Nessuna seria attività decisionale può essere efficacemente perseguita, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità, se i piani e i programmi indicati negli strumenti contabili possono essere facilmente disattesi nel corso della gestione determinando una disarticolazione dell'intera attività gestionale.

La norma dell'art. 2 vuole dunque che l'ente predisponga una forma di controllo interno affinché venga assicurato, sin dalla fase propositiva, che le deliberazioni della giunta e del consiglio siano coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica. L'inammissibilità ed improcedibilità non vanno intesi nel senso tecnico con il quale sono usati nella giustizia amministrativa, in quanto la norma li pone in relazione a provvedimenti di amministrazione attiva. Così come per le deliberazioni di giunta e di consiglio, più che ai singoli atti, il riferimento è al procedimento di formazione degli stessi.

L'inammissibilità fa riferimento ad una proposta di deliberazione esaminata e discussa e successivamente giudicata non coerente con le linee di azione individuate dalla relazione, mentre l'improcedibilità si ha nel caso in cui la proposta di deliberazione viene ritirata prima di essere esaminata e discussa dall'organo competente. La norma lascia liberi gli enti di specificare con il regolamento di contabilità le modalità ed i soggetti preposti alla suddetta verifica di coerenza e i modi dell'eventuale ritiro.

Il linguaggio legislativo, per quanto inusuale nella disciplina dell'attività amministrativa, non introduce quindi nuove figure giuridiche; il legislatore, come già detto, si è preoccupato di richiamare l'attenzione sul ruolo strategico che occupa la programmazione nell'attività dell'ente. La norma fa obbligo agli enti di trovare i modi più consoni per garantire che i provvedimenti che vengono adottati nel corso della gestione siano vagliati con riferimento ai contenuti della relazione previsionale e programmatica. Al fine di rispettare la coerenza con la relazione previsionale e programmatica l'atto non deve pregiudicare gli equilibri di bilancio. Eventuali modifiche degli obiettivi, dei programmi e dei progetti, rispetto a quelli indicati nella relazione, debbono essere esplicitamente deliberate, indicando i motivi che le rendono necessarie, le parti della relazione che vengono modificate e con quali conseguenze sugli equilibri del bilancio annuale e di quello pluriennale.

Si riportano, a titolo meramente esemplificativo, alcuni dei casi di inammissibilità e improcedibilità del contenuto di provvedimenti della giunta e del consiglio che possono essere individuati nei regolamenti:

- mancanza di compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente consolidata, di sviluppo e di investimento;
- mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti;
- contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzi e di contenuti;
- mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto.

L'articolo 3 dispone l'inserimento tra gli allegati al bilancio di previsione, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, aggiornati anche in base alle specifiche esigenze della previsione. La norma risponde alla duplice esigenza di potenziare i sistemi di verifica di attendibilità delle previsioni di bilancio e di dare agli amministratori dell'ente locale una conoscenza sintetica ma significativa dello stato di salute finanziario dell'ente.

L'articolo 4, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo della copertura finanziaria nei provvedimenti di spesa degli enti locali e contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio, rafforza le disposizioni già contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in tema di copertura finanziaria. Al riguardo è previsto un maggiore coinvolgimento del terzo creditore dell'ente locale, stabilendo con precisione le modalità della comunicazione allo stesso dell'avvenuta registrazione dell'impegno e della correlata attestazione di copertura finanziaria da effettuarsi, da parte del responsabile del servizio competente, contestualmente all'ordinazione della fornitura, al fine di rendere il creditore più consapevole degli specifici procedimenti di spesa dell'ente locale.

Inoltre, sempre a garanzia del terzo, e per favorire un'accelerazione delle fasi della liquidazione e del pagamento, è previsto che il documento contabile emesso dai creditori degli enti locali debba essere integrato con gli estremi della comunicazione del responsabile del servizio.

Tale disposizione è intesa a rafforzare la trasparenza del rapporto tra ente locale e terzo contraente, senza tuttavia porre a carico di quest'ultimo adempimenti troppo onerosi. In mancanza della comunicazione, il terzo interessato ha la facoltà di non eseguire la prestazione, al fine di non esporsi al rischio di dover agire per ottenere la controprestazione avverso chi ha effettuato o ha concorso nell'ordinazione irregolare della spesa, come disposto dal comma 4 dell'articolo 35, sopra citato (per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995), sino a quando non viene effettuata la comunicazione comprovante la regolarità dell'ordinazione della spesa.

Nel caso di lavori di somma urgenza, disciplinati dal comma 3, dell'articolo 35, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è previsto che la comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione della stessa.

L'articolo 17 integra l'articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 77 del 1995, stabilendo il contenuto del parere dell'organo di revisione. Il parere deve esprimersi in ordine alla legittimità, congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, ciò per evitare che quest'ultimo parere sia generico. Deve essere formulato sulla base del parere del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni degli stanziamenti rispetto all'anno precedente,

dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale, al fine di verificare, non solo sugli accertamenti del conto consuntivo, ma fin dall'inizio dell'esercizio, le condizioni dell'equilibrio finanziario generale dell'ente.

Il parere inoltre deve indicare anche le misure che si ritengono idonee a dare un'effettiva copertura alle spese e ad assicurare gli equilibri di bilancio. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti alle proposte dell'organo di revisione o a motivare adeguatamente una differente decisione.

2.2 L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione

L'articolo 20 riformula la lettera c) del comma 2, dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 77 del 1995, già modificato dall'ultimo periodo del comma 6, dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che viene conseguentemente abrogato. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, oltre che per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il finanziamento delle spese non ripetitive, durante tutto il corso dell'esercizio, e di quelle correnti per una sola volta, in sede di assestamento del bilancio.

Muovendo dalla considerazione del testo pre-vigente, il quale consentiva il ".. finanziamento delle spese correnti una tantum ..", può osservarsi che la modifica consente, da un lato, una maggiore disponibilità dal punto di vista temporale, in quanto l'utilizzo dell'avanzo per le spese correnti non ripetitive può avvenire durante l'arco dell'intero esercizio, e dall'altro, una maggiore disponibilità dal punto di vista dell'oggetto del finanziamento esteso alle spese correnti anche diverse da quelle non ripetitive, pur con il limite temporale del momento dell'assestamento.

3. GLI ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI

L'articolo 19 ha disciplinato ex novo la condizione di ente strutturalmente deficitario, sostituendo i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

La definizione di ente strutturalmente deficitario è quella di un ente che presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

I parametri, in base ai quali viene definita la condizione di deficitarietà degli enti locali, e, conseguentemente, la sottoposizione ai controlli centrali, saranno determinati sulla base di studi di settore, suddividendo gli enti per fasce demografiche ed analizzando i dati con metodologie statistiche applicate ai valori riferiti ai rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, al fine di assicurare la validità scientifica degli stessi. I parametri stessi hanno durata triennale e sono individuati con apposito decreto da adottarsi a cura del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Dall'esperienza acquisita nei cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 504 del 1992, è stato rilevato che solo il parametro della spesa di personale ha dato un risultato apprezzabile, mentre gli altri 11 parametri si sono rivelati ininfluenti, infatti solo un numero molto limitato di enti ha dichiarato di non rispettare i limiti per la metà degli stessi. Questo dato giustifica la necessità, nell'ambito del più ampio quadro delle misure per assicurare gli equilibri di bilancio, di

rivedere i parametri stessi ridimensionando il peso assunto dal parametro del personale e riformulando gli altri sulla base dei criteri oggettivi sopra indicati.

Rilevato che il novellato articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, ha modificato i parametri in relazione ai quali l'ente viene considerato strutturalmente deficitario, equiparando quello della spesa di personale a tutti gli altri, non risulta più utilizzabile per le prossime certificazioni il precedente sistema di parametrazione che attribuiva un peso prevalente al parametro del personale.

Conseguentemente, poiché la certificazione sullo stato di deficitarietà è autonoma rispetto a quella relativa al rendiconto della gestione, pur basandosi sui dati in essa contenuti, si provvederà con la procedura di cui all'articolo 45, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, all'immediata emanazione dei nuovi parametri.

Viene precisato che il conto consuntivo da prendere a riferimento è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello in corso. Pertanto, se la certificazione per il controllo centrale in materia di copertura del costo di alcuni servizi viene richiesta nell'anno 1998, anche se il termine ultimo di presentazione, in analogia al passato, sarà riferito al 31 marzo del 1999, il conto consuntivo da cui attingere i dati per la rilevazione delle condizioni di deficitarietà, è quello dell'esercizio 1996.

Le sanzioni sono dettate in funzione delle violazioni in cui l'ente incorre. Si hanno al riguardo le seguenti possibilità:

1) la tabella dei parametri dimostra una condizione strutturalmente deficitaria: l'ente è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi ai sensi del comma 4, dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 per il secondo esercizio finanziario successivo ed al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, sino a che non dimostra, con la successiva tabella dei parametri, di essere tornato nella normalità;
2) non è stato approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione: l'ente è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi e al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale sino all'adempimento, che attesti la non deficitarietà con la presentazione del certificato sul rendiconto della gestione e l'annessa tabella dei parametri;
3) non è stato prodotto il certificato sul rendiconto e l'annessa tabella: l'ente è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi e provvisoriamente al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale sino alla presentazione del certificato e dell'annessa tabella dalla quale non emergano condizioni di deficitarietà;
4) agli enti strutturalmente deficitari che non rispettano i livelli minimi di copertura del costo dei servizi del comma 4, dell'art. 45 sopra citato, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno nel quale si è verificata l'inadempienza mediante trattenuta sui trasferimenti erariali degli anni successivi, ai sensi del comma 8-ter dello stesso articolo 45.

La sanzione della perdita dell' 1 per cento dei contributi ordinari comminata per la mancata copertura del costo dei servizi, di cui al precedente punto 4), non trova applicazione nei confronti degli enti che non approvano nei termini di legge il rendiconto della gestione o non producono il certificato e l'annessa tabella, in quanto tali adempimenti attengono ad aspetti procedurali a cui l'ente puo rimediare in qualsiasi momento, mentre la mancata copertura, nei limiti prefissati dalla norma, del costo dei servizi configura un inadempimento sostanziale che può pregiudicare gravemente gli equilibri di bilancio. La sanzione altresì non si applica agli enti dissestati che hanno un sistema

sanzionatorio autonomo che prevede la sospensione dei trasferimenti erariali ai sensi dell'articolo 84, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni.

Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale è demandato alla Commissione di ricerca per la finanza locale che viene unificata nella Commissione centrale per gli organici degli enti locali. La Commissione assume di conseguenza la nuova denominazione di "Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali", e con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvederà a rideterminarne la composizione ed il funzionamento in vista dei nuovi compiti alla stessa attribuiti. Il controllo sugli organici e sulle assunzioni è finalizzato prioritariamente a verificare la compatibilità finanziaria della spesa per il personale in rapporto alle cause che hanno determinato la condizione di deficitarietà.

La copertura dei costi che deve essere certificata, con i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 45 di che trattasi, riguarda i servizi a domanda individuale nella misura del 36 per cento dei costi, il servizio acquedotto entro la misura dell'80 per cento, il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Il comma 5 del novellato articolo 45 stabilisce le modalità con cui si debbono calcolare i costi dei servizi, precisando i criteri per il calcolo degli ammortamenti ed in particolare le modalità da seguire qualora i servizi siano forniti dagli organi di gestione degli enti locali.

4. I DEBITI FUORI BILANCIO

Una delle novità più rilevanti, che riguarda contemporaneamente gli enti sani e quelli dissestati, è la modifica delle tipologie dei debiti fuori bilancio che possono essere sanati permanentemente. Delle cinque tipologie fissate dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, è stata modificata l'ultima, quella della lettera e). La precedente versione stabiliva che potessero essere riconosciuti dall'amministrazione locale i debiti fuori bilancio per i quali non era ipotizzabile una responsabilità da parte di funzionari e/o amministratori nell'ordinazione della spesa in violazione delle norme giuscontabili che regolano l'impegno di spesa. L'attuale versione, seguendo gli indirizzi giurisprudenziali in materia di responsabilità per danno patrimoniale, ha dato la facoltà agli enti locali di riconoscere i debiti fuori bilancio nel limite dell'indebito arricchimento. Conseguentemente è stata modificata la disposizione di cui all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo in ordine alla non imputabilità all'ente dell'obbligazione scaturente da impegno di spesa assunto irritualmente per la parte del debito non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995.

La norma è di grande rilievo perché consente di sanare, permanentemente, i debiti fuori bilancio nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento che l'ente ha conseguito, mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesta a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura in quanto, ai sensi del comma 4, dell'articolo 35, del decreto legislativo n. 77 del 1995, per tale parte il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore da un lato e l'amministratore, il funzionario ed il dipendente che hanno violato le disposizioni normative che regolano l'effettuazione delle spese dell'ente locale dall'altro.

4.1 La modifica dell'articolo 37, lett. e), comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995

L'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato come, nonostante le norme cogenti in materia di procedura di spesa ribadite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, il problema della

formazione dei debiti fuori bilancio resta una realtà patologica nella vita dell'ente locale, per la quale e necessario adottare tutti gli accorgimenti affinché non si verifichi.

La disciplina previgente, derivata dall'articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e formalizzata da ultimo nell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come successivamente modificato, prevedeva la possibilità, a regime, per gli enti di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per le seguenti fattispecie:

- quelli definiti con sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive;
- quelli per la copertura di disavanzi di aziende speciali, di istituzioni e di consorzi dipendenti dal comune e dalla provincia con la limitazione del riferimento agli obblighi assunti dall'ente con lo statuto o la convenzione e purché tali organismi diano dimostrazione di aver deliberato il bilancio in pareggio;
- i debiti per ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- quelli conseguenti alle procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere pubblica utilità, compreso il risarcimento del danno conseguente alla cosiddetta accessione invertita;
- i debiti fuori bilancio per fatti e provvedimenti dovuti a causa di forza maggiore o per i quali non è dimostrata una responsabilità di soggetti dell'amministrazione.

La nuova formulazione della lettera e) del comma 1, dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, comporta una novità sostanziale. Si è recepita quella che è stata l'elaborazione giurisprudenziale, in particolare della Corte dei conti, ma anche del giudice ordinario, stabilendo che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme giuscontabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 dell'ordinamento, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui al comma 1, dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, deve fornire la concreta prova dell'utilità, congiunta all'arricchimento per l'ente. I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'ente un arricchimento. La proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al responsabile del servizio competente per materia. Di conseguenza gli enti sono chiamati a riesaminare tutti i debiti fuori bilancio non riconosciuti, alla luce dei nuovi criteri del novellato articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

Per la natura peculiare dei servizi normalmente erogati dagli enti territoriali, il momento essenziale dell'accertamento attiene alla dimostrazione dell'effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata. Al riguardo l'arricchimento non deve essere inteso unicamente come accrescimento patrimoniale potendo consistere anche in un risparmio di spesa (Cassazione Civile, Sezione I°, 12 luglio 1996, n. 6332).

Utili indicatori per la quantificazione dell'arricchimento possono ricavarsi dalle disposizioni contenute nell'articolo 2041 del codice civile e dall'elaborazione giurisprudenziale in tema di ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione.

L'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezzari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali. Per le attività a carattere istituzionale o pubblicistico e solitamente la norma stessa a quantificarne il valore.

Al riguardo si ritiene che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed in generale i maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento '' forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995, coloro che con il loro comportamento lo hanno determinato.

4.2 Il raccordo con l'art. 35 del decreto legislativo n. 77 del 1995

La nuova formulazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha richiesto la modifica delle disposizioni dell'articolo 35 dello stesso decreto legislativo. L'articolo 4 ha modificato il comma 4 dell'articolo 35, sopra citato, di modo che, ai fini della controprestazione, il rapporto obbligatorio intercorre tra l'amministratore, il funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura ed il terzo fornitore solo per la parte del debito non imputabile all'ente ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e) dell'ordinamento. E' evidente che anche i debiti rientranti nelle altre tipologie del suddetto articolo 37 sono imputabili all'ente in quanto, come sopra detto, è la norma stessa che li considera *ope legis* sanabili.

4.3 La competenza al riconoscimento dei debiti dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995

L'articolo 37, comma 1, dell'ordinamento prevede che il Consiglio comunale, con la stessa deliberazione con la quale verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio, adotta i provvedimenti per stanziare in bilancio le somme necessarie al pagamento dei debiti fuori bilancio delle tipologie di cui allo stesso articolo 37, nonché a ripiano del disavanzo di amministrazione e quanto altro necessario per assicurare che l'esercizio termini in pareggio. Trattandosi di una variazione al bilancio, la deliberazione deve essere inviata all'organo regionale per il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 17, comma 33 della legge n. 127 del 1997. La proposta di deliberazione, come già detto, è di competenza del responsabile del servizio, il quale deve attivarsi secondo la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità.

5. LA NUOVA PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA

La procedura della liquidazione straordinaria disegnata dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come riproposta dalla Sezione II del Capo VII dell'ordinamento, prevede la nomina di un apposito organo straordinario per la liquidazione dell'indebitamento pregresso. I compiti e le fasi del procedimento sono stati modificati sostanzialmente con il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336. L'organo straordinario, effettuato il censimento dei debiti di bilancio e fuori bilancio sorti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, redige un piano di rilevazione tenendo conto della tipologia dei debiti quale risulta dalle attestazioni dell'ente. Sulla base del piano di rilevazione eroga gli acconti, accantonando le somme per il pagamento dei debiti esclusi dalla massa passiva; ai creditori non ammessi alla massa passiva è riconosciuta la possibilità di proporre ricorso al Ministero dell'interno avverso l'esclusione. Definiti i ricorsi l'organo straordinario della liquidazione redige un

piano di estinzione che è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'interno. Divenuto definitivo il piano vengono pagati tutti i creditori ammessi alla massa passiva nei limiti della massa attiva acquisita e, al termine delle operazione, è approvato il rendiconto della liquidazione. Il decreto legislativo n. 342 del 1997 è intervenuto introducendo alcune semplificazioni nella fase di rilevazione della massa passiva e una procedura semplificata con lo scopo di definire transattivamente i debiti, entro un importo percentuale minimo e massimo predefinito, e liquidarli in tempi molto brevi.

5.1 La procedura di formazione della massa passiva

L'articolo 12 ha modificato l'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995, che disciplina la procedura per la formazione della massa passiva e le fattispecie di debiti ammissibili alla stessa ai fini della redazione del piano di rilevazione prima e di quello di estinzione poi.

L'esperienza effettuata sino ad oggi ha portato ad evidenziare come una delle difficoltà, per una rapida definizione della massa passiva da parte degli organi della liquidazione, sia stata quella di ottenere da parte dei responsabili dei servizi e dal segretario comunale le schede di rilevazione dei debiti, complete delle attestazioni relative alla verifica dei requisiti comprovanti l'esistenza del debito e la sua individuazione nelle tipologie dettate dalla norma in relazione al periodo in cui lo stesso è sorto, alla natura della spesa, all'utilizzabilità della prestazione etc. D'altra parte la difficoltà di reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle schede trova una ragione oggettiva nel disordine organizzativo caratteristico degli enti dissestati e nel fatto che molte situazioni debitorie hanno avuto origine alcuni anni prima della dichiarazione di dissesto, per cui ricostruire le relative pratiche amministrative ha richiesto tempi lunghi, non compatibili con un celere pagamento dei creditori.

Ne è scaturita a volte una conflittualità tra amministrazione elettiva ed organo di liquidazione straordinaria, e tra questo e i responsabili dei servizi, sicchè tutto il procedimento è risultato appesantito dal doppio accertamento effettuato dagli uffici comunali prima e dall'organo della liquidazione successivamente.

Inoltre la possibilità di definire i debiti con atti transattivi ai sensi dell'articolo 87, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995, ha incontrato difficoltà applicative, in quanto l'organo di liquidazione, stante la complessità della procedura, si è trovato nell'impossibilità di stabilire una data certa per il pagamento. Altre difficoltà vi sono state nell'erogazione degli acconti previsti dall'articolo 89 dell'ordinamento per gli enti la cui massa attiva si è rivelata insufficiente al pagamento della massa passiva, dovute alla necessità di stabilire esattamente l'ordine dei privilegi di cui agli articoli 2745 e seguenti del codice civile, nonché per gli enti di grande dimensione con masse passive molto complesse.

Nelle linee fondamentali le innovazioni sono le seguenti.

5.1.1 L'insinuazione dei creditori

Alcune modifiche rilevanti sono state apportate all'iter procedurale di insinuazione dei creditori e di verifica dei debiti dell'ente.

Anzitutto, l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a dare avviso pubblico, anche a mezzo stampa, entro 10 giorni dall'insediamento, dell'avvio del procedimento della liquidazione straordinaria. La finalità è quella di dare la possibilità ai potenziali creditori dell'ente locale di

presentare, entro un termine perentorio, fissato dallo stesso organo della liquidazione in maniera congrua rispetto alla realtà locale, la domanda in carta libera di insinuazione nella massa passiva. Si sottolinea l'importanza della pubblicità da dare all'avvio delle operazioni della liquidazione straordinaria, con la pubblicazione dell'avviso su uno o più quotidiani, sia a livello nazionale sia locale, e in ogni altro modo ritenuto utile, così che la maggior parte degli eventuali creditori abbia la possibilità di effettuare la domanda per l'insinuazione nella procedura della liquidazione straordinaria in tempo utile. Da questo adempimento può dipendere la riuscita o meno della procedura semplificata di liquidazione dei debiti.

Tutti i creditori sono tenuti a presentare domanda per l'inserimento nella massa passiva a prescindere dalla natura e tipologia del debito, indipendentemente dal fatto che trattasi di debito di bilancio o fuori bilancio.

A tal fine appare opportuno raccomandare agli enti di dare notizia della dichiarazione di dissesto e della necessità di richiedere all'organo straordinario della liquidazione l'inclusione del debito nella massa passiva a tutti i creditori, nelle forme ritenute più opportune, in quanto è anche nell'interesse degli enti che la liquidazione straordinaria di tutti i debiti pregressi abbia successo.

5.1.2 La perentorietà del termine per l'insinuazione

Il termine fissato dall'organo della liquidazione per la presentazione delle domande per l'insinuazione nella massa passiva della liquidazione straordinaria è perentorio per tutti i debiti di bilancio e fuori bilancio nel senso che, qualora la domanda non sia presentata, l'organo della liquidazione non ne tiene conto nella formazione della massa passiva ai fini della procedura semplificata di cui all'articolo 90-bis, della redazione del piano di rilevazione e di quello di estinzione.

I debiti per i quali la richiesta del creditore sia stata presentata in ritardo sono ammessi, sussistendo i requisiti di legge, alla massa passiva del piano di rilevazione e/o di quello di estinzione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 89, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, il quale dispone che solo dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse richieste per ulteriori crediti nei confronti dell'ente, ma non ai fini della procedura semplificata stante i termini brevi assegnati a tale fase del procedimento.

5.2 La formazione della massa passiva

Le misure di snellimento della procedura di formazione della massa passiva hanno comportato un'integrale riformulazione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 87 citato.

5.2.1 Gli accertamenti preliminari

Incombe al creditore l'onere di attivarsi per dimostrare il proprio credito. L'organo della liquidazione è tenuto a prendere in considerazione le domande dei terzi che diano adeguata dimostrazione dell'esistenza del credito per l'importo vantato e di eventuali cause di prelazione mentre in caso di domande incomplete ha la facoltà di richiedere ai responsabili dei servizi le attestazioni comprovanti gli elementi essenziali per definire l'esistenza e la natura del debito. Le conseguenze non sono di poco conto, perché i debiti adeguatamente dimostrati passano immediatamente alle successive fasi, mentre l'ammissione degli altri resta subordinata ad una serie di

accertamenti che potrebbero ritardare il loro inserimento nella procedura semplificata di cui all'articolo 90-bis dell'ordinamento.

Per adeguata dimostrazione deve intendersi la prova della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali del debito: la certezza, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente; la liquidità, nel senso che il soggetto creditore e specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; l'esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione. E' altresì opportuno che il creditore, se ne ha la possibilità, dia dimostrazione oltre che del momento in cui il debito è sorto, anche della circostanza che lo stesso abbia i requisiti del novellato comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni.

Compete all'organo della liquidazione accertare presso l'ente la sussistenza delle altre condizioni previste dal comma 4 dell'articolo 87, come modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1997, e cioè che la prestazione è stata effettivamente resa, che la stessa rientra nell'ambito delle funzioni e servizi di competenza dell'ente, che il debito non è stato pagato, anche solo parzialmente, e che non è caduto in prescrizione, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente locale.

Al riguardo la mancata attestazione dei responsabili del servizio rilasciata nel termine di 60 giorni dalla richiesta dell'organo della liquidazione, se ai fini della prosecuzione del procedimento è equiparata ad attestazione negativa, non esonera gli interessati da responsabilità per eventuali danni derivanti al privato o all'ente nonché penali, qualora l'omessa attestazione non sia stata causata da impossibilità oggettiva ad espletare il compito.

5.2.2 La composizione della massa passiva

La massa passiva è formata dagli elenchi dei seguenti debiti:

a) tutti i debiti di bilancio, risultanti dall'ultimo conto consuntivo dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato se approvato (o dal verbale di chiusura se il termine per l'approvazione del conto consuntivo non è ancora scaduto) e i debiti fuori bilancio sorti antecedentemente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio appartenenti alle cinque tipologie dell'art. 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come riformulato;
b) i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995;
c) i debiti derivanti da transazioni stipulate dall'organo della liquidazione straordinaria ai sensi del comma 7 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

La norma ricomprende nei debiti ammissibili tutte le fattispecie già indicate al comma 3 dell'articolo 87, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni, fatta eccezione della lettera h) relativa allo squilibrio della gestione vincolata.

I debiti fuori bilancio antecedenti al 12 giugno 1990 e riconosciuti dall'ente, già indicati alla lettera d) della norma previgente, rientrano nella massa passiva in quanto l'avvenuto riconoscimento nei termini di legge comporta, se effettuato correttamente, l'automatica inclusione degli stessi nella tipologia di cui alla lett. e) del comma 1 del citato articolo 37. L'avvenuto riconoscimento dei debiti

da parte del Consiglio dell'ente implica di per sé l'accertamento dell'utilità e del conseguito arricchimento per l'ente.

I debiti fuori bilancio antecedenti al 12 giugno 1990 ma non riconosciuti dall'ente nei termini di legge, di cui alla lettera g) del comma 3 del citato articolo 87, del decreto legislativo n. 77 del 1995, debbono essere valutati dall'organo straordinario di liquidazione alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 37 come modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1997.

I debiti fuori bilancio già riconosciuti al sensi del comma 4, dell'articolo 12-bis del decreto legge n. 6 del 1991, rientrano a tutti gli effetti nelle tipologie di cui all'articolo 37 in quanto le cinque fattispecie introdotte con detta disposizione comprendono quelle del comma 4, dell'articolo 12-bis, sopra citato.

In sostanza il legislatore ha voluto, con le modifiche introdotte con l'articolo 12, ammettere alla massa passiva della liquidazione straordinaria tutti i debiti sorti antecedentemente al 31 dicembre precedente l'anno dell'ipotesi di bilancio, con la sola limitazione, per i debiti fuori bilancio, di ridefinirne il quantum entro l'utilità e l'arricchimento conseguito dall'ente.

Non può più essere inserito nella massa passiva lo squilibrio della gestione vincolata, costituito dalla differenza in termini di cassa tra residui attivi e fondo di cassa delle partite con vincolo di destinazione e residui passivi della stessa specie, è un valore di cassa e quindi come tale non costituisce debito fuori bilancio. Al ripiano di detto squilibrio è tenuto a provvedere l'ente ricostituendo, con i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento, la liquidità di cassa a suo tempo stornata per altre finalità.

In relazione alla prescrizione è stato precisato che il termine di riferimento è quello della dichiarazione di dissesto. Inoltre si precisa che le prescrizioni cosiddette presuntive come quella prevista dall'articolo 2956 del codice civile non trovano applicazione alle obbligazioni in cui è parte l'ente locale in quanto quest'ultimo effettua i pagamenti esclusivamente mediante ordini scritti (mandati) e tramite il proprio tesoriere che è tenuto ad esigere quietanza per ogni pagamento effettuato. Infatti la prescrizione presuntiva va applicata unicamente a quei rapporti che si svolgono senza formalità ed in relazione ai quali il pagamento suole avvenire tempestivamente senza rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto.

Un problema particolare attiene alla necessaria indagine per verificare che i debiti fuori bilancio abbiano i requisiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come novellato e per il quale si rimanda al paragrafo 3. della presente circolare.

Il riconoscimento dell'utilità e dell'arricchimento che è conseguito all'ente dalla fornitura, ancorché avvenuta in violazione delle norme giuscontabili, è di competenza dell'organo della liquidazione straordinaria, il quale, qualora non sia in condizione di dedurre dalla documentazione prodotta dal creditore l'importo ammissibile, può richiedere ai responsabili dei servizi di attestare l'utilità e l'arricchimento conseguito dall'ente, dando termini perentori brevi, oppure ricorrere a consulenze esterne ai sensi del comma 3 dell'articolo 86, come modificato con il decreto legislativo n. 342 del 1997. In ogni caso tale accertamento non può ritardare lo svolgimento delle operazioni della liquidazione straordinaria. Si richiama l'attenzione sul fatto che in caso di adozione della procedura semplificata, tale indagine non è necessaria in quanto la transazione nei limiti dal 40 al 60 per cento fa riferimento alla sorte capitale del debito come risulta dalla pretesa del creditore, pretesa

che deve essere valutata in ordine alla sussistenza degli elementi sostanziali della sussistenza del debito per l'ente.

E' stato eliminato l'obbligo dell'ente locale di fornire preventivamente e necessariamente le speciali schede di rilevazione di tutti i debiti e relativi elenchi, nella considerazione sopra esposta che, come accade in tutte le procedure concorsuali, sia l'organo della liquidazione ad attivarsi, esaminando la portata e la veridicità delle insinuazioni, sulla base della documentazione prodotta. Tuttavia l'organo della liquidazione può richiedere e la ragioneria dell'ente è tenuta in tal caso a fornire l'elenco di tutte le partite comprese nei residui passivi, specificando le esatte generalità del creditore, l'importo, l'oggetto della spesa, il titolo giuridico del debito e gli estremi dell'atto che giustifica l'esistenza del residuo, al fine di consentire all'organo l'individuazione dei debiti di bilancio, eventualmente previa revisione straordinaria dei residui. La norma non prevede più la revisione straordinaria dei residui come adempimento obbligatorio, tuttavia appare opportuno che l'organo straordinario della liquidazione effettui un riaccertamento dei residui attivi e passivi al fine di verificarne la sussistenza anche alla luce delle vicende eventualmente intercorse nel periodo che decorre dall'approvazione del rendiconto della gestione al momento nel quale l'organo effettua la delibazione dei debiti.

5.3 Il procedimento abbreviato per il pagamento transattivo dei debiti

La novità sostanziale introdotta nella procedura del dissesto con il nuovo articolo 90-bis dell'ordinamento contabile introdotto dall'articolo 16, è la procedura semplificata per il pagamento dei debiti. Tale procedura consente di definire con una transazione la somma da versare al creditore entro tempi certi e nell'ambito di una percentuale definita. Il creditore che accetta ha la certezza del pagamento in tempi brevi di quanto pattuito ed esce dalla procedura della liquidazione straordinaria, che dovrebbe conseguentemente risultare alleggerita.

5.3.1 Le condizioni preliminari per l'avvio della procedura semplificata

Affinché la procedura semplificata possa avere avvio e necessario che l'organo della liquidazione formi una massa passiva provvisoria sulla base delle pretese avanzate dai creditori nei termini stabiliti dall'organo stesso. Le pretese vengono valutate in funzione della documentazione allegata, escludendo quelle che non danno adeguata dimostrazione dell'esistenza del credito. Definita la massa passiva provvisoria l'organo della liquidazione può proporre all'ente l'adozione della procedura semplificata. La facoltà è riferita al fatto che qualora l'organo della liquidazione abbia accertato che la massa attiva è comunque sufficiente alla liquidazione di tutta la massa passiva relativa alla procedura semplificata, può passare direttamente alla procedura semplificata. In caso contrario, è necessario acquisire la disponibilità dell'ente ad integrare con proprie risorse la massa attiva insufficiente. La disponibilità è data con deliberazione della giunta entro trenta giorni dalla richiesta. Nella richiesta l'organo straordinario della liquidazione deve specificare l'ammontare della somma per la quale chiede l'intervento dell'ente.

Qualora l'ente deliberi di non essere in condizioni di accollarsi gli oneri dell'operazione, la procedura semplificata non è attivabile e l'organo della liquidazione provvede alla formazione del piano di rilevazione. Ai fini della redazione del piano di rilevazione, a differenza di quanto avviene per i debiti transatti con la procedura semplificata, che si limita a considerare ai fini della transazione la sola sorte capitale, i debiti debbono essere valutati nella loro integrità compresi gli oneri accessori maturati sino alla data della deliberazione di dichiarazione del dissesto.

Con l'impegno della giunta dell'ente a mettere a disposizione le ulteriori risorse inizia la procedura semplificata. Da una parte l'organo della liquidazione chiede direttamente, senza preventive autorizzazioni da parte del Ministero dell'interno, alla Cassa depositi e prestiti l'erogazione del mutuo a carico dell'erario nell'importo necessario a finanziare la massa passiva censita ai fini della procedura semplificata. Contestualmente vi è l'obbligo per l'ente di conferire all'organo della liquidazione le somme necessarie per il finanziamento aggiuntivo della massa passiva qualora il mutuo erariale non risulti sufficiente.

L'ente è libero di individuare le risorse cui attingere compresa la possibilità di contrarre un apposito mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito con il solo limite che il complesso degli interessi passivi che grava sul bilancio corrente, compresi quelli del nuovo mutuo e quelli di cui è in corso il perfezionamento, non superi il 40 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto ultimo approvato. Nel contrarre il mutuo l'ente dovrà richiedere che lo stesso venga erogato in unica soluzione direttamente sul conto di tesoreria della liquidazione straordinaria.

Il mutuo a tal fine deliberato può essere ridotto, in qualsiasi momento, qualora, a seguito di un più preciso accertamento dei debiti, la massa passiva dovesse risultare di importo inferiore a quello inizialmente stimato. Il mutuo a carico dell'ente potrebbe se necessario anche essere integrato seguendo lo stesso procedimento previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 90-bis del decreto legislativo n. 77 del 1995.

5.3.2 Le transazioni

Nelle more dell'acquisizione del mutuo erariale e delle eventuali risorse aggiuntive dell'ente, l'organo della liquidazione completa l'accertamento del debito mediante una sommaria delibazione della fondatezza del credito vantato. Per sommaria delibazione deve intendersi l'accertamento degli elementi sostanziali del debito, mentre non è necessario definire tutti i requisiti accessori dello stesso, ad esempio, se è evidente che il debito rientra nei limiti temporali attribuiti all'organo straordinario della liquidazione, può non essere necessario verificare con esattezza la data in cui l'obbligazione è sorta, ovvero potrebbe risultare non utile approfondire eventuali contestazioni sugli interessi o sulla rivalutazione monetaria, che in questa fase non vengono presi in considerazione in quanto la transazione deve essere proposta sulla sorte capitale. I requisiti sostanziali che debbono essere stati accertati prima di proporre la transazione sono quelli afferenti l'esistenza del debito (l'obbligo della esecuzione della prestazione, la sua imputabilità all'ente, la non intervenuta prescrizione o il pagamento dello stesso). Inoltre l'organo della liquidazione deve verificare per i debiti fuori bilancio, con l'eventuale ausilio dei responsabili dei servizi dell'ente o con il ricorso a consulenti esterni, la loro appartenenza alle fattispecie di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1997.

Ancora prima della proposta di transazione, l'organo della liquidazione, con propria deliberazione, stabilisce la misura della percentuale che intende proporre sulla base dell'anzianità del debito. In considerazione che la transazione avviene solo sulla sorte capitale le percentuali vanno differenziate in senso proporzionale all'anzianità del debito, in modo da fornire un parziale ristoro al sacrificio degli interessi per il ritardato pagamento che la procedura semplificata comporta. I debiti sorti prima andranno quindi liquidati al 60 per cento e quelli più recenti al 40 per cento, gli altri saranno raggruppati per anni in misure percentuali intermedie.

Il creditore è tenuto a far conoscere se accetta o rifiuta la proposta entro un termine stabilito dall'organo della liquidazione che non può superare trenta giorni. La proposta deve contenere la clausola che l'accettazione si intende fatta a totale soddisfazione di qualsiasi pretesa sia nei confronti della liquidazione straordinaria che dell'ente e con rinuncia a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito.

La proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero. La norma trova giustificazione nella particolare tutela costituzionale attribuita ai redditi da lavoro dipendente e nella disposizione dell'articolo 2113 del codice civile il quale commina l'invalidità alle rinunce o transazioni aventi ad oggetto tali diritti.

5.3.3 Il pagamento delle transazioni e l'accantonamento

Non è richiesto per il perfezionamento della transazione la sottoscrizione di un apposito atto ma e sufficiente che il terzo comunichi per iscritto l'accettazione dell'offerta all'organo della liquidazione. Il pagamento consegue nei trenta giorni successivi alla conoscenza dell'accettazione o nei trenta giorni successivi all'erogazione del mutuo (sia quello erariale che quello a carico dell'ente).

5.3.4 La prosecuzione della procedura di liquidazione

I debitori soddisfatti a seguito della transazione di cui al comma 3 dell'articolo 90-bis del decreto legislativo n. 77 del 1995, escono dalla liquidazione straordinaria a tutti gli effetti. I debiti transatti sono riportati in un apposito elenco che viene allegato per memoria al piano di rilevazione della massa passiva.

I debiti non transatti rifluiscono nel piano di rilevazione unitamente agli altri debiti accertati fuori del tempo utile per l'inserimento nella procedura semplificata.

La procedura semplificata si chiude con la rideterminazione dei mutui attivati per il pagamento delle transazioni nonché per l'accantonamento del 50 per cento dei debiti non transatti e del 100 per cento dei debiti privilegiati, sempre non transatti:

- la riduzione è effettuata prioritariamente sul mutuo a carico dell'ente e successivamente su quello a carico dell'erario;
- qualora le altre disponibilità liquide messe a disposizione dall'ente non siano necessarie al pagamento dei debiti le stesse, al termine delle operazioni di pagamento, sono restituite all'ente.

5.4 Il regime transitorio

Il legislatore ha regolamentato all'articolo 18 le seguenti quattro ipotesi:

a) l'organo della liquidazione si è già insediato ma non ha provveduto a depositare il piano di rilevazione: si applicano integralmente le nuove disposizioni del decreto legislativo n. 342 del 1997, con la specificazione che sono fatti salvi gli atti già posti in essere dall'organo della liquidazione, compreso l'eventuale accertamento dei debiti effettuato secondo le previgenti disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995. Il termine per la presentazione del piano di rilevazione è spostato al 30 settembre 1998, sia al fine di

consentire di esperire la procedura semplificata, sia per valutare i debiti alla luce del novellato articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995;

b) l'organo della liquidazione ha depositato il piano di rilevazione ma non ha ancora avuto approvato il piano di estinzione: anche in tal caso si applicano le nuove disposizioni, ma compatibilmente con lo stato della procedura. Infatti vanno distinte due ipotesi preliminari:

- la massa attiva è sufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, rideterminata con l'inserimento degli eventuali debiti fuori bilancio che presentano i requisiti di cui all'articolo 37. L'organo della liquidazione eroga gli acconti secondo le disposizioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e segue la procedura ordinaria. La rideterminazione della massa passiva con l'inserimento dei debiti di cui all'articolo 87, come novellato dal decreto legislativo n. 342 del 1997, precedentemente esclusi, avviene con specifico atto deliberativo integrativo del piano di rilevazione. La suddetta deliberazione integrativa del piano di rilevazione va depositata presso il Ministero dell'interno, con la documentazione relativa ai debiti esclusi dalla massa passiva, al fine di consentire l'istruttoria degli eventuali ricorsi. Al riguardo è da osservare che l'organo della liquidazione deve dare comunicazione agli interessati dell'ammissione dei debiti, già inseriti tra quelli esclusi dalla massa passiva, e dei relativi importi, così come delle eventuali rideterminazioni degli importi esclusi rimettendo nei termini i creditori per la presentazione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni;
- la massa attiva è insufficiente al pagamento della massa passiva. L'organo della liquidazione può proporre all'ente la procedura semplificata chiedendo alla Giunta l'impegno a mettere a disposizioni le ulteriori risorse.

In tal caso si possono determinare due situazioni:

- l'organo della liquidazione non ha ancora erogato acconti o questi sono stati erogati in una percentuale inferiore al 40 per cento: l'organo della liquidazione propone le transazioni secondo quanto disposto dall'articolo 90-bis del decreto legislativo n. 77 del 1995;
- l'organo della liquidazione ha erogato acconti in misura superiore al 40 per cento: in tal caso, al fine di incentivare i creditori a definire con atto transattivo la relativa pretesa, può proporre una transazione offendo un ulteriore 20 per cento della somma erogata in acconto ma comunque non oltre l'80 per cento del valore del debito;

c) il Ministro dell'interno ha approvato il piano di estinzione presentato dall'organo della liquidazione ma non è stato ancora approvato il rendiconto della liquidazione straordinaria: i debiti già esclusi, che risultassero ammissibili per effetto dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono riconosciuti legittimi con deliberazione del Consiglio dell'ente trasmessa all'organo della liquidazione per il pagamento unitamente alle eventuali maggiori risorse necessarie per tale adempimento;

d) l'organo della liquidazione ha approvato il rendiconto: trova applicazione l'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modifiche, con riferimento ai debiti esclusi dal piano di estinzione. Al reperimento delle risorse necessarie ed al pagamento dei debiti provvede direttamente l'ente.

L'articolo 18, comma 2, ha fatti salvi oltre agli atti già acquisiti dagli organi della liquidazione anche i provvedimenti da questi adottati, per gli enti per i quali non è stato depositato il piano di rilevazione. La disposizione ha carattere generale e vale anche nel caso che sia stato depositato il piano di rilevazione. Conseguentemente qualora il piano di rilevazione contenga la previsione della restituzione all'ente dello squilibrio della gestione vincolata, la somma relativa può essere

legittimamente inserita anche nel piano di estinzione, fatto salvo il caso in cui la massa attiva sia insufficiente al pagamento della massa passiva. In questo caso infatti l'ente è chiamato a mettere a disposizione proprie risorse liquide per cui sarebbe illogico doverle poi restituire all'ente a titolo di squilibrio della gestione vincolata.

5.5 Le altre disposizioni concernenti il dissesto

Il decreto legislativo n. 342 del 1997, in linea con i nuovi princìpi guida dettati per la liquidazione straordinaria, ha conseguentemente uniformato agli stessi una serie di disposizioni che completano la complessa procedura del dissesto. In particolare modifiche sono state apportate per quanto attiene ai ricorsi, ai piani di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, alle misure straordinarie da adottare qualora i rimedi approntati dall'ordinamento non si dimostrino utili per conseguire l'effettivo risanamento dell'ente, ai poteri riconosciuti all'organo della liquidazione al fine di assolvere ai compiti allo stesso assegnati, alla precisazione dell'uso di misure alternative alla vendita del patrimonio disponibile degli enti.

5.5.1 I ricorsi dei creditori al Ministero dell'interno

L'istituto del ricorso è stato mantenuto adeguando le disposizioni del comma 6 dell'articolo 87, del decreto legislativo n. 77 del 1995, per quanto attiene i criteri valutativi da applicare ai ricorsi dei creditori esclusi. E' stato disposto che l'esame dei ricorsi debba concludersi con una decisione che può confermare l'esclusione operata dall'organo di liquidazione ovvero disporre l'inserimento del credito nella massa passiva del piano di rilevazione, una volta verificata la dimostrazione da parte del creditore della sussistenza dello stesso e della sua imputabilità all'ente dissestato.

Si raccomanda agli organi in indirizzo di sensibilizzare i creditori sul fatto che agli eventuali ricorsi deve essere allegata tutta la documentazione atta non solo a comprovare l'esistenza del debito ma anche idonea a contrastare il motivo di esclusione addotto dall'organo della liquidazione. I ricorsi stessi sono decisi allo stato degli atti per cui una carente formulazione del ricorso o la mancanza di elementi che giustifichino quanto sostenuto dal ricorrente comporta la conferma dell'esclusione.

Per i ricorsi giacenti presso il Ministero dell'interno, il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 342 del 1997 prevede la possibilità di chiedere al creditore, all'organo della liquidazione o all'ente l'eventuale integrazione della documentazione entro trenta giorni dalla richiesta, con sospensione del termine per la decisione di merito.

5.5.2 I piani di risanamento approvati ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144

L'articolo 25 del decreto legge n. 66 del 1989 prevedeva la concessione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti a seguito dell'approvazione del piano di risanamento da parte del Ministro dell'interno. Il mutuo veniva erogato in singole annualità sino alla concorrenza del fabbisogno. Per alcuni enti la massa passiva è stata di un ammontare così elevato che è ancora in corso l'erogazione delle singole annualità. Al fine di consentire il definitivo e immediato pagamento dei creditori è stata data facoltà agli enti di richiedere l'erogazione anticipata delle quote di mutuo ancora da riscuotere.

5.5.3 Le misure straordinarie

Riprendendo una disposizione già esistente in ordine alle misure necessarie per l'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, è stata prevista una norma di chiusura che consente, nei casi per i quali le misure ordinarie dovessero rilevarsi insufficienti, la possibilità, al fine di garantire il risanamento dell'ente, che il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, stabilisca misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti. E' evidente che la norma presuppone l'attivazione *in primis* dell'ente, ma qualora gli organi ordinari dovessero omettere di farsi carico della situazione di perdurante dissesto, l'attivazione del Ministro può essere richiesta sia dall'organo di controllo regionale che dall'organo di revisione contabile.

Le misure sono volte a studiare le soluzioni possibili che l'ente tradurrà in provvedimenti operativi, quali, ad esempio, una riduzione della pianta organica oltre il numero di posti spettanti in base agli indici di fascia, la rinegoziazione dei mutui etc..

5.5.4 La composizione e i poteri dell'organo straordinario di liquidazione

La composizione degli organi della liquidazione è stata ampliata dall'articolo 10, prevedendo la presenza tra i componenti di magistrati a riposo della Corte dei Conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente.

All'articolo 12, comma 1, lettera e), è stata prevista la possibilità di sostituzione totale o parziale dell'organo straordinario della liquidazione, qualora non venga rispettato il termine per la formazione del piano di rilevazione. In tal caso, con il decreto che dispone la sostituzione, il Ministero dell'interno stabilisce anche il compenso da erogarsi ai commissari con riferimento alle operazioni da questi portate a termine.

Nulla è invece previsto in ordine ai compensi da erogare ai commissari che per qualsiasi motivo cessano dall'incarico nel corso del procedimento. E' evidente che anche in tal caso la valutazione va effettuata con riferimento alle operazioni compiute ed all'attività effettivamente svolta dal singolo commissario, tenendo presente che la procedura della liquidazione straordinaria si compone di quattro momenti essenziali: stipula delle transazioni nella procedura semplificata e relativi pagamenti, presentazione del piano di rilevazione, approvazione del piano di estinzione, approvazione del rendiconto della liquidazione straordinaria.

5.5.5 Le misure sostitutive dell'alienazione del patrimonio disponibile

L'articolo 13 ha dato una regolamentazione organica alle misure sostitutive dell'alienazione del patrimonio dell'ente locale. Infatti, una volta definita la massa passiva e iniziatasi a realizzare la massa attiva, può sorgere, ed in passato più volte è sorto, il problema per l'ente locale dissestato di evitare l'alienazione del proprio patrimonio. Per consentire la conservazione patrimoniale è stata accordata, nell'articolo 88 dell'ordinamento, la facoltà per l'ente locale di riscattarlo, con versamento alla liquidazione di risorse pari al prezzo di realizzo, purché rese liquide, compresa la possibilità di contrarre un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore di realizzo dei beni, da assumere con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito nel limite di cui dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modifiche, elevato sino al 40 per cento.

Con l'articolo 14 è stato conseguentemente modificato l'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le modifiche consentono che anche l'assunzione del mutuo, a carico dell'ente locale, per il finanziamento della massa passiva come individuata con il piano di rilevazione, possa avvenire in deroga al limite dell'articolo 46, comma 1, ma entro la soglia del 40 per cento, al fine di evitare che si determinino gravi squilibri nella gestione corrente dell'ente.

5.5.6 Altre disposizioni concernenti il dissesto

Il decreto legislativo n. 342 del 1997 ha altresì modificato alcuni dei termini previsti nella procedura del dissesto.

L'articolo 12, comma 1, lettera a) del suddetto decreto legislativo ha stabilito che il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per la presentazione del piano di rilevazione, stabilito in 180 giorni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo della liquidazione, sia prorogato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province, in considerazione che questi presentano situazioni debitorie pregresse particolarmente complesse.

L'articolo 9, ha uniformato il termine dei provvedimenti che l'ente dissestato deve adottare per il riequilibrio di bilancio previsti dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 77 del 1995, stabilendo che essi cessano di avere effetto dopo cinque anni computando nel calcolo anche l'anno nel quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato. Per cui se l'ipotesi di bilancio è relativa all'esercizio 1997, i provvedimenti straordinari di riequilibrio cesseranno di avere effetto a partire dall'esercizio 2002, e dall'anno successivo non sussisterà più l'obbligo del mantenimento dei provvedimenti stessi.

L'articolo 19, che ha uniformato anche i termini per la sottoposizione ai controlli centrali degli enti strutturalmente deficitari di cui al comma 8-bis dell'articolo 45, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ha stabilito che gli enti che hanno dichiarato il dissesto sono soggetti, per la durata del risanamento, al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni nonché alla presentazione della certificazione sul costo dei servizi per le misure stabilite dall'articolo 84, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e per i servizi a domanda individuale nella misura del 36 per cento comprendendo nei ricavi sia i proventi tariffari che i contributi finalizzati.

L'articolo 15 introduce alcuni aggiustamenti alle disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento finanziario e contabile, che disciplinano l'accertamento delle responsabilità per i debiti che vengono esclusi dalla massa passiva della liquidazione straordinaria. Inoltre si è uniformata la disposizione del comma 3 dell'articolo 90, sopra citato, in ordine alla nomina di un commissario ad acta da parte dell'organo regionale di controllo in caso di inattività del consiglio comunale, a quelle contenute nell'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le quali prevedono che la nomina del commissario sia di competenza del difensore civico regionale.

5.6 L'accertamento delle responsabilità dello stato di dissesto

Il legislatore, nella delega al Governo, ha esplicitamente disposto che venissero introdotte sanzioni per gli amministratori che hanno direttamente concorso a determinare con azioni o omissioni dolose o colpose, lo stato di dissesto, esclusa qualsiasi limitazione dell'elettorato attivo e passivo. Conseguentemente, l'articolo 7 ha stabilito che la deliberazione di dissesto è trasmessa dall'ente

contestualmente al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio. Alla deliberazione è allegata una dettagliata relazione del collegio dei revisori contabili con l'analisi delle cause che hanno provocato il dissesto. Non si tratta di una denuncia ma di una preventiva segnalazione necessaria per l'avvio del procedimento istruttorio di accertamento delle eventuali responsabilità di amministratori. L'accertamento di dette responsabilità è effettuato dalla Sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio. La sanzione, che consegue automaticamente alla pronuncia di responsabilità della Corte dei conti, consiste nell'interdizione per cinque anni dalla carica di assessore, revisore dei conti di enti locali, di rappresentante di ente locale presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. Si vuole in sostanza inibire al soggetto ritenuto responsabile di aver provocato lo stato di dissesto dell'ente di ricoprire incarichi di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per quelli elettivi.

o

o o

Si invita a dare comunicazione della presente a tutti gli enti interessati.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

97A9508

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 21 novembre 1997, n. **148/97.**

Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sulla terza annualità del Fondo per lo sviluppo.

Il termine del 30 novembre fissato della circolare n. 124/97 relativo alla presentazione delle domande per l'ammissione al contributo a carico del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, terza annualità, è prorogato al 10 gennaio 1998.

Si precisa che potranno presentare una nuova istanza le società che hanno già inoltrato le domande entro il 5 luglio 1995 ed entro il 30 settembre 1996.

Il Ministro: TREU

97A9587

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, con sede in Napoli e unità di Napoli, Roma e S. Vittore del Lazio (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 27 unità, su un organico complessivo di n. 48 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nov.El, con sede in Milano e unità di Pero (Milano) e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 28 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nov.El — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Renco Marwe, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unità, su un organico complessivo di n. 34 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Renco Marwe — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.E.L.M.I. di Federico Ghedini & C., con sede in Corsico (Milano) e unità di Corsico (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unità, su un organico complessivo di n. 40 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.E.L.M.I. di Federico Ghedini & C. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Irge, con sede in Turbigo (Milano) e unità di Turbigo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 68 unità, su un organico complessivo di n. 129 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Irge — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1997 al 3 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faital Fabbrica italiana altoparlanti, con sede in San Donato Milanese (Milano) e unità di Chieve (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 102 unità, su un organico complessivo di n. 187 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faital Fabbrica italiana altoparlanti — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei

criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 9 luglio 1997 all'8 luglio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano, con sede in Barberino Val d'Elsa (Firenze) e unità di Barberino Val d'Elsa (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 92 unità, di cui 13 lavoratori part-time con riduzione da 27 ore a 12 ore settimanali, su un organico complessivo di n. 92 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 17 marzo 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in San Marco Evangelista (Caserta) e unità di San Marco Evangelista (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 70 unità, su un organico complessivo di n. 87 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 30 settembre 1996 al 29 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture di Fara, con sede in Fara Vicentino (Vicenza) e unità di Fara Vicentino (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 98 unità, su un organico complessivo di n. 203 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture di Fara — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Avellino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,92 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 120 unità, su un organico complessivo di n. 125 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Avellino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,92 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 120 unità, su un organico complessivo di n. 170 unità.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1997 al 31 gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale italiana, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 46 unità, su un organico complessivo di n. 79 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 23441 del 24 settembre 1997.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I. sono altresì autorizzati — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale italiana - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità poroduttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

97A9490

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 23650 del 29 ottobre 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 27 giugno 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Termini Imerese, loc. Ligueri (Palermo). Imprese impegnate nella costruzione dell'adduttore Ovest San Leonardo, I lotto della diga Rosamarina a Trabia.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui al medesimo art. 1, per il periodo dal 27 giugno 1995 al 26 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 27 dicembre 1995 al 26 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormene prorogato dal 27 giugno 1996 al 26 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 27 dicembre 1996 al 26 giugno 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 27 dicembre 1997 al 26 settembre 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23651 del 29 ottobre 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 15 novembre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Porto Torres (Sassari). Imprese impegnate nei lavori di realizzazione delle opere civili III e IV gruppo della centrale termoelettrica Enel di Fiumesanto.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui al medesimo art. 1, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 14 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 15 maggio 1996 al 14 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 novembre 1996 al 14 maggio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 maggio 1997 al 14 novembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 novembre 1997 al 14 febbraio 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23652 del 29 ottobre 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 21 settembre 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Rossano Calabro (Cosenza). Imprese impegnate nei lavori di costruzione della Casa circondariale di Rossano Calabro.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 21 settembre 1996 al 20 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 21 marzo 1997 al 20 settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 settembre 1997 al 20 marzo 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 marzo 1998 al 20 settembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 settembre 1998 al 20 dicembre 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23653 del 29 ottobre 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 giugno 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Altavilla Milicia-Trabia (Palermo). Imprese impegnate nella «concessione dei lavori rete idrica di distribuzione del comprensorio San Leonardo Ovest» - Distribuzione del comprensorio San Leonardo-Milicia I lotto.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 30 giugno 1996 al 29 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 30 dicembre 1996 al 29 giugno 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 giugno 1997 al 29 dicembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 dicembre 1997 al 29 giugno 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 giugno 1998 al 29 settembre 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23654 del 29 ottobre 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 5 luglio 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Castellammare di Stabia (Napoli). Imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione della foce del fiume Sarno.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 5 luglio 1996 al 4 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 5 gennaio 1997 al 4 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 luglio 1997 al 4 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 luglio 1998 al 4 ottobre 1998 (limite massimo).

97A9491

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminati la domanda e l'annesso schema di disciplinare di produzione, presentati dall'Istituto trentino del vino e dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Bolzano congiuntamente, intesi ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Dolomiti» o «delle Dolomiti», in lingua tedesca «Dolomiten», successivamente modificata ad istanza dei richiedenti in «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», per i vini prodotti nel territorio delle province autonome di Bolzano e di Trento;

Esaminata la domanda presentata successivamente dalla regione Veneto tendente ad ottenere l'integrazione territoriale della zona di produzione prevista nel disciplinare di produzione sopra citato, mediante l'estensione di detta zona anche ai terreni vitati ricadenti nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Belluno e la conseguente definizione della corrispondente base ampelografica;

Ritenuto di doversi accogliere le richieste sopra indicate in quanto rispondenti a realtà produttive effettivamente esistenti e alle esigenze commerciali rappresentate dagli interessati;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle province autonome di Bolzano e di Trento sulla richiesta formulata dalla regione Veneto;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale ed in particolare l'art. 1 che eleva in via definitiva, nella misura del 20%, con arrotondamento alla tonnellata di uva prodotta, per tutti vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale, i limiti massimi di produzione delle uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, indicati negli articoli 4 dei disciplinari di produzione dei vini predetti e l'art. 2 del citato decreto che fissa, in via definitiva, all'80% i limiti massimi delle rese dell'uva in vino finito, indicati negli articoli 5 dei predetti disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Visto il decreto dirigenziale 16 luglio 1997 contenente disposizioni concernenti la destinazione a vini ad indicazione geografica tipica delle eventuali eccedenze, nei limiti del 20%, delle uve atte a produrre vini a denominazione di origine, per la vendemmia 1997;

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle domande sopra citate proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten».

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten, e riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e della provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato giallo.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e della provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato rosa.

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi nonché dei vitigni Moscato giallo e Moscato rosa, con l'esclusione:

per la provincia di Bolzano, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;

per la provincia di Trento, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltiner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano;

per la provincia di Belluno, dei vitigni Bianchetta trevigiana, Pavana,

è riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province, con prevalenza del vitigno Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e Teroldego per la provincia di Trento.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», comprende:

per la provincia di Bolzano l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Andriano, Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Caines, Caldaro, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Cermes,

Chiusa, Cornedo sull'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Funes, Gargazzone, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Magré all'Adige, Meltina, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Naz-Sciaves, Naturno, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Silandro, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena, Varna, Velturno, Villandro;

per la provincia di Trento l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovò, Cavedine, Cembra, Cimego, Cimone, Civezzano, Condino, Daone, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Fiavè, Garniga, Giovo, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana;

per la provincia di Belluno l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provinciă.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi, rossi e rosati, anche con la specificazione dei vitigni, a tonnellate 19,5 ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita è di 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», tipologie bianco e rosato devono essere vinificate in bianco.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianco 10% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosso 10% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosato 10% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», novello 10% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», frizzante 10% vol.

Il vino ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», tipologia frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno Moscato giallo deve assicurare il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9% vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

97A9509

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato del 6 novembre 1997 relativo alle liberalizzazioni nel settore tessile, a partire dal 1° gennaio 1998

Si fa seguito al comunicato del 17 ottobre scorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1997, per precisare che dall'elenco dei Paesi di cui al punto *A)* del comunicato stesso deve essere depennata l'Estonia.

Pertanto, i Paesi nei confronti dei quali decadranno limiti quantitativi e sorveglianze all'importazione nell'UE di prodotti tessili sono i seguenti:

1) PECO (Bulgaria - Polonia - Repubblica Ceca - Romania - Slovacchia - Ungheria);

2) Albania;

3) Malta;

4) Marocco;

5) Slovenia;

6) Tunisia.

97A9544

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Decreto N.C.R. n. 461/97 del 26 ottobre 1997

Specialità medicinale: CLARTYN, nella forma e confezione: 20 compresse effervescenti, 10 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Asta Medica Arzneimittel GMbH, nello stabilimento sito in Wolfsberg (Austria); il confezionamento in blister può essere effettuato anche dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Comazzo (Lodi), via F.lli Kennedy n. 5; i controlli sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Comazzo (Lodi), via F.lli Kennedy n. 5.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse effervescenti, 10 mg;

A.I.C. n. 027075050 (in base 10), 0TU8HB (in base 32);

classe: «B». Prezzo L. 18.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: loratadina mg 10;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, lattosio, sorbitolo, mannitolo, sodio carbonato anidro, aroma di arancio, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, saccarina sodica, esteri del saccarosio, sodio citrato, fosfatidilcolina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale, della rinite allergica perenne, dell'orticaria e di altre dermatiti caratterizzate da fenomenologia istaminomediata (prurito, eritemi, ponfi).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 462/97 del 26 ottobre 1997

Specialità medicinale: TRILAFON DECANOATO, nella forma e confezione: 1 fiala 108,2 mg/l ml.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: la produzione e i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Schering-Plough Labo N.V., nello stabilimento sito in Heist-Op-Den-Berg (Belgio); le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Comazzo (Lodi), via F.lli Kennedy n. 5.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala 108,2 mg/1 ml;

A.I.C. n. 031854019 (in base 10), 0YD3G3 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: perfenazina decanoato 108,2 mg, pari perfenazina 78,3;

eccipienti: propile p-idrossibenzoato, olio di sesamo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Trilafon decanoato» iniettabile è indicato per il trattamento delle manifestazioni psicotiche o della nausea intrattabile e del vomito. Anche se «Trilafon decanoato» iniettabile può essere usato per la terapia iniziale, la sua indicazione principale è la terapia di mantenimento. Nelle condizioni psicotiche acute si raccomanda un trattamento iniziale con perfenazina iniettabile od orale (Trilafon fiale o confetti) prima di iniziare la terapia di mantenimento con «Trilafon decanoato» iniettabile.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 474/97 del 14 novembre 1997

Specialità medicinale: VERECOLENE C.M., nella forma e confezione: 20 compresse rivestite da 5 mg.

Titolare A.I.C.: Maggioni S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 00867200156.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: Montefarmaco S.p.a., via G. Galilei, 7, Pero (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse rivestite da 5 mg;

n. A.I.C.: 033708013 (in base 10), 104PZF (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: bisacodile mg 5;

eccipienti: lattosio, talco, amido, polietilenglicole 6000, cellulosa acetoftalato, titanio biossido, etile ftalato, gelatina, cera bianca, saccarosio (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 475/97 del 14 novembre 1997

Specialità medicinale: CONFETTO FALQUI C.M., nella forma e confezione: 20 compresse rivestite da 5 mg.

Titolare A.I.C.: Società Falqui prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Sabotino, 19/2 - 20100 Milano, codice fiscale n. 00730720158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: Montefarmaco S.p.a., via G. Galilei, 7, Pero (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse rivestite da 5 mg;

n. A.I.C.: 03372012 (in base 10), 0ZK8WD (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: bisacodile mg 5;

eccipienti: lattosio, talco, amido, polietilenglicole 6000, cellulosa acetoftalato, titanio biossido, etile ftalato, gelatina, cera bianca, saccarosio (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A9545

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 novembre 1997

Dollaro USA	1719,16
ECU	1941,10
Marco tedesco	980,08
Franco francese	292,80
Lira sterlina	2877,53
Fiorino olandese	869,62
Franco belga	47,517
Peseta spagnola	11,597
Corona danese	257,37
Lira irlandese	2551,23
Dracma greca	6,246
Escudo portoghese	9,595
Dollaro canadese	1208,55
Yen giapponese	13,545
Franco svizzero	1213,67
Scellino austriaco	139,26
Corona norvegese	240,19
Corona svedese	223,50
Marco finlandese	324,55
Dollaro australiano	1178,48

97A9621

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Scarta e Vinci».

I biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Scarta e Vinci» appresso elencati sono stati annullati in quanto oggetto di furto:

Serie	Dal	Al	Serie	Dal	Al
119	087488	087495	119	087500	087503
119	087516	087523	199	082240	082259

97A9546

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 novembre 1997 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 14 d'interesse relativa al trimestre 17 agosto 1997/16 novembre 1997 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 mld (UIC 51836) nella misura dell'1,80%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%:

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 15, pagabile dal 17 febbraio 1998, resta fissato nella misura dell'1,75% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B.: Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

97A9510

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse, trasferimento di titolarità)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 dell'8 ottobre 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 755/97 del 29 agosto 1997», relativo alla specialità medicinale «ENANTONE» nella forma e confezioni: «DEPOT» flac. 3,75 mg. + f. solv., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 31, prima colonna, dove è indicato: «Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.», dove è scritto: «È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche al "trattamento della pubertà precoce" *e "fibromi uterini".* La rimborsabilità resta limitata all'indicazione della nota 51: *"Fibromi uterini non operabili".*», leggasi: «È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche al "trattamento della pubertà precoce". *L'indicazione "fibromi uterini non operabili" è modificata in "fibromi uterini".* La rimborsabilità resta limitata alle indicazioni della nota 51".».

97A9511

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 7 7 0 9 7 *

L. 1.500